SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore./

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 novembre 2004, n. **294.**

Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, che all'articolo 2 autorizza il Ministro delle politiche agricole e forestali a provvedere, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, *sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti commissioni parlamentari*, alla razionalizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'articolo 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, recante «Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, con il quale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è stato emanato il Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Considerato che il suddetto decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, individua, nell'ambito dell'Ispettorato centrale repressione frodi, 22 unità organizzative di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, che all'articolo 2, comma 2-*bis*, stabilisce che, al fine di favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, tra cui 4 dirigenti di seconda fascia;

Ritenuto di adeguare l'organizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi alle disposizioni della citata legge 27 marzo 2004, n. 77, al fine di garantire una più efficace tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e dei consumatori e di incrementare l'efficacia dell'attività di indirizzo e coordinamento della struttura, mediante l'istituzione di ulteriori quattro unità organizzative di livello dirigenziale, di cui tre uffici presso l'Amministrazione centrale, ai quali affidare, rispettivamente, compiti di consulenza giuridica agli uffici ed ai laboratori, di studio e ricerca nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato, di controllo di gestione e vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori;

Considerato che l'Ufficio periferico di Firenze, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, con le tre sedi distaccate di Pisa, Perugia e Ancona, presenta una circoscrizione territoriale eccessivamente ampia, anche in considerazione delle caratteristiche del contesto economico e produttivo delle regioni Toscana, Umbria e Marche;

Ritenuto pertanto, nell'ambito delle suddette quattro nuove unità organizzative di livello dirigenziale, di istituire ad Ancona un nuovo Ufficio periferico dirigenziale, con sede distaccata in Perugia, allo scopo di garantire un controllo più capillare sul territorio delle Marche e dell'Umbria;

Considerato, altresì, necessario procedere all'istituzione di un laboratorio centrale, con sede in Roma, di livello non dirigenziale, con compiti di coordinamento dell'attività dei laboratori dell'Ispettorato sotto il profilo tecnico-scientifico, di espletamento di particolari analisi specialistiche, di coordinamento dell'attività di studio e ricerca svolta dagli altri laboratori, di gestione del controllo di qualità dei laboratori ed organizzazione di prove interlaboratorio, sia all'interno che all'esterno dell'Ispettorato;

Sentite le Organizzazioni Sindacali in data 21 aprile 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 luglio 2004 e del 30 agosto 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 6839 del 27 ottobre 2004;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio I: supporto all'Ispettore generale capo per il coordinamento della struttura, per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e per la valutazione dei relativi risultati; monitoraggio della legislazione nazionale e comunitaria nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato; supporto e consulenza giuridica agli uffici per la predisposizione di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari nelle materie di competenza dell'Ispettorato; comunicazione istituzionale; relazioni sindacali;

Ufficio II: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici centrali, periferici e dai laboratori; organizzazione e funzionamento del sistema informativo dell'Ispettorato; gestione del Comitato previsto di cui al successivo articolo 4;

Ufficio III: indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività ispettiva svolta dagli uffici periferici nei vari settori merceologici; relazioni con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione del Comitato di cui al successivo articolo 5;

Ufficio IV: indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività svolta dai laboratori nei vari settori merceologici; monitoraggio e verifica della qualità dei laboratori; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; direzione del Laboratorio di Roma di cui al successivo articolo 3;

Ufficio V: attività di studio e ricerca nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato; analisi del fabbisogno di formazione ed aggiornamento professionale del personale; programmazione di attività formative e organizzazione dei relativi corsi;

Ufficio VI: trattamento giuridico ed economico del personale in servizio ed in quiescenza, e relativo contenzioso; reclutamento del personale e relativo contenzioso; mobilità; conto annuale delle spese sostenute per il personale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; gestione dell'anagrafe delle prestazioni;

Ufficio VII: affari generali; bilancio dell'Ispettorato e gestione dei relativi capitoli; tenuta della contabilità analitica; attività contrattuale; servizi di economato; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato; coordinamento della gestione e della manutenzione dei beni dell'Ispettorato; attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori;

Ufficio VIII: irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ispettorato e relativo contenzioso;

Ufficio IX: vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori; controllo di gestione.».

Art. 2.

L'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione periferica dell'Ispettorato centrale repressione frodi è articolata nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale, per i quali viene stabilita la sede, la circoscrizione territoriale di competenza e le sedi distaccate di livello non dirigenziale:

Ufficio di Torino, avente competenza territoriale sulle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;

sedi distaccate: Asti e Genova;

Ufficio di Milano, avente competenza territoriale sulla regione Lombardia;

- sede distaccata: Brescia;

Ufficio di Conegliano Veneto, avente competenza territoriale sulle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;

sedi distaccate: Verona, Udine e S. Michele all'Adige;

Ufficio di Bologna, avente competenza territoriale sulla regione Emilia-Romagna;

sede distaccata: Modena;

Ufficio di Firenze, avente competenza territoriale sulla regione Toscana;

sede distaccata: Pisa;

Ufficio di Ancona, avente competenza territoriale sulle regioni Marche e Umbria;

sede distaccata: Perugia;

Ufficio di Roma, avente competenza territoriale sulle regioni Lazio ed Abruzzo;

sede distaccata: Pescara;

Ufficio di Napoli, avente competenza territoriale sulle regioni Campania, Molise e Basilicata;

sedi distaccate: Salerno, Potenza e Campobasso;

Ufficio di Bari, avente competenza territoriale sulla regione Puglia;

sede distaccata: Lecce;

Ufficio di Cosenza, avente competenza territoriale sulla regione Calabria;

Ufficio di Palermo, avente competenza territoriale sulla regione Sicilia;

sede distaccata: Catania;

Ufficio di Cagliari, avente competenza territoriale sulla regione Sardegna.».

Art. 3.

L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, è sostituito dal seguente:

«1. Presso l'Ispettorato centrale repressione frodi operano i seguenti laboratori di livello dirigenziale non generale, con relative sezioni distaccate di livello non dirigenziale:

Laboratorio di Modena, con sezione distaccata in Genova;

Laboratorio di Conegliano Veneto, con sezione distaccata in Milano;

Laboratorio di Perugia, con sezione distaccata in Cagliari;

Laboratorio di Salerno, con sezione distaccata in Bari;

Laboratorio di Catania.

2. È istituito presso l'Amministrazione centrale un laboratorio di livello non dirigenziale, con sede in Roma, che si avvarrà delle risorse strumentali in dotazione al laboratorio di Roma previsto nell'ambito dell'organizzazione generale di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1986.».

Art. 4.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà data attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 1, 2 e 3.

Art. 5.

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Visto, il *Guardasigilli*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 32

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986:

«1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituto un Ispettorato centrale repressioni frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compressi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente applicati dalla legge ad altri organismi.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente fornisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante «Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 2001:

«Art. 2. — Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a provvedere, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997, ed una più razionale organizzazione dei laboratori d'analisi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione.».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 12 marzo 2001:

«3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 2002, reca: «Regolamento recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi».

— Il decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 2003, reca: «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi».

— Si trascrive il testo del comma 2-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, recante «Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 27 marzo 2004:

«2-*bis*. Per favorire un più elevato livello di efficienza e di efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione oranica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica Bl e 10 alla posizione economica Al.».

— Per il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi» si veda l'art. 2 del presente regolamento.».

04G0333

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2004.

Determinazione delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2005 è determinato in 10.000 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce n. 30;

Grande Ufficiale n. 200;

Commendatore n. 1.040;

Ufficiale n. 1800;

Cavaliere n. 6.930.

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, 25 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

04A11900

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2004.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale, determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione. (Ordinanza n. 3383).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio economico ambien-

tale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Considerato che la naturale dinamica evolutiva dell'idrografia dei canali lagunari di Venezia ha subito profonde modificazioni con un progressivo e sempre più accentuato interrimento dei canali portuali della laguna e una generale erosione della morfologia lagunare;

Considerato che l'interrimento dei canali portuali comporta situazioni di pericolo per la navigazione o di limitazione alla stessa, con l'esigenza di assumere interventi urgenti volti a riportare detti canali in condizioni tali da consentire la navigazione in sicurezza, assicurando, altresì, che a seguito del transito dei natanti non si produca l'ulteriore messa in circolo di sedimenti inquinati;

Visto l'art. 6 della legge n. 360 del 1991 e successive modificazioni, in conseguenza del quale è stato sottoscritto tra le amministrazioni pubbliche interessate in data 8 aprile 1993 un «Protocollo recante criteri di sicurezza ambientale di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 471 del 1999 che definisce, tra l'altro, i valori di concentrazione limite di inquinamento dei suoli oltre i quali è previsto l'obbligo di bonifica;

Considerato che nel mese di giugno 2004 l'Istituto centrale per la ricerca nelle acque marine (ICRAM) ha redatto uno studio relativo ai valori di intervento per i sedimenti in aree fortemente antropizzate con particolare riguardo al sito di interesse nazionale di Venezia;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha individuato i primi siti contaminati di interesse nazionale, tra cui l'area della zona industriale di Porto Marghera, la cui delimitazione è stata definita con decreto del Ministero dell'ambiente del 23 febbraio 2000;

Considerato che la regione Veneto, in applicazione del «Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente riversate nella laguna di Venezia» (Piano Direttore 2000, approvato con provvedimento del consiglio regionale n. 24 del 1º marzo 2000, ha successivamente approvato con delibera della giunta regionale n. 386 del 14 febbraio 2003 il «Progetto Integrato Fusina (PIF)» che prevede la revisione dell'intero sistema di gestione, depurazione e scarico delle acque reflue di origine civile, industriale e meteorica nonché delle acque di falda inquinate della zona industriale, e prevede, altresì, la predisposizione di aree destinate all'affinamento, nella cassa di colmata A, delle acque trattate in vista del loro riutilizzo;

Considerato che il predetto «Progetto Integrato Fusina (PIF)», prevede lo stoccaggio definitivo nella cassa A, al di sotto dell'area umida, di circa 1.000.000 mc provenienti dallo scavo delle altre sezioni impiantistiche previste dal medesimo progetto;

Considerato che il Magistrato alle acque di Venezia ha predisposto nel 1991 il Piano generale degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia dalle acque alte e, nel luglio 1993, il Piano di recupero morfologico della laguna il cui obiettivo principale è di contrastare l'erosione della laguna mediante il ripristino delle funzioni ambientali, idrodinamiche e naturalistiche dei singoli elementi dell'ambiente lagunare;

Considerato altresì, che il Magistrato alle acque di Venezia ha attualmente in fase di aggiornamento il suddetto Piano di recupero morfologico che, tra l'altro, prevede la necessità di reperire notevoli quantità di materiale di caratteristiche idonee per la ricostruzione di velme e barene, la protezione delle barene in erosione, la rinaturalizzazione di aree lagunari bonificate, il sovralzo dei fondali della laguna per ridurre gli effetti del moto ondoso ed il loro consolidamento attraverso il trapianto di fanerogame;

Considerato che è stato approvato dall'apposita Conferenza dei servizi in data 22 aprile 2004 il «Master Plan» delle bonifiche dei siti inquinati di Porto Marghera che prevede, tra l'altro, la quantificazione e la caratterizzazione dei sedimenti dei canali lagunari, da cui risulta che il volume complessivo dei sedimenti da rimuovere ammonta a circa 6.400.000 metri cubi;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Veneto;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il segretario regionale all'ambiente e ai lavori pubblici della regione Veneto è nominato commissario delegato e provvede urgentemente all'individuazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione, eliminando le situazioni di pericolo e pregiudizio per il normale svolgimento della attività di navigazione che interessano il porto di Venezia. Il commissario delegato provvede, in particolare, per la realizzazione degli interventi:

al dragaggio dei canali di grande navigazione;

ai siti di recapito finale dei sedimenti aventi caratteristiche chimico-fisiche contenute entro i limiti di colonna B del decreto ministeriale n. 471/1999;

ai siti di stoccaggio provvisorio, anche all'interno della conterminazione lagunare dei sedimenti aventi caratteristiche chimico-fisiche superiori ai limiti di colonna B del decreto ministeriale n. 471/1999;

alle modalità di trattamento dei sedimenti con l'obiettivo di realizzare la massima restituzione consentita dei medesimi per il loro riutilizzo in laguna, perseguendo altresì la maggiore economicità delle soluzioni.

2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo, il commissario delegato si avvale dell'opera di uno o più soggetti attuatori, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile sentito il presi-

dente della regione Veneto, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, si avvale di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non più di cinque unità di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonché a società con prevalente capitale pubblico. Tale personale viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Il commissario delegato è autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennità di retribuzione di posizione in godimento.

3. Il commissario delegato può, altresì, avvalersi, fino ad un massimo di cinque unità, di personale estraneo alla pubblica amministrazione. Il corrispettivo da riconoscere a favore di tale personale è determinato, a vacazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-*bis*, della legge 26 aprile 1989, n. 155, e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate.

4. Per la valutazione dei progetti, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico, nominato con apposito provvedimento del presidente della regione Veneto, composto da nove membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui due designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali, uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal presidente dalla regione Veneto e uno dal comune di Venezia. Il presidente del comitato è scelto tra i membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che provvede altresì a designare il segretario del comitato.

5. Al personale, di cui al presente articolo, ivi compreso il commissario delegato, spettano compensi determinati con separato provvedimento del presidente della regione Veneto, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi si provvede con le risorse finanziarie già assegnate alla regione Veneto ai sensi della legge n. 798 del 1984 e successive modificazioni, che verranno direttamente trasferite su una contabilità speciale istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, intestata al commissario delegato.

7. La regione assicura il supporto logistico della struttura commissariale.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 6, 17, 19, 20, 21, 24 e 25, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37;

legge 5 marzo 1963, n. 366;

legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 13;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 28, 31, 33, 50, comma 1;

decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

legge n. 171 del 1973 e successive modificazioni, articoli 3, 4 e 5;

legge n. 360 del 1991 e successive modificazioni, art. 4;

decreto ministeriale n. 161 del 2002;

legge n. 179 del 2002, art. 21;

legge n. 798 del 1984 e successive modificazioni;

legge n. 206 del 1995, art. 1-*bis*;

provvedimento del consiglio regionale n. 70/1995 (PALAV) articoli 5, 6, 9, 11, 12, 54, 58 e 61;

legge regionale n. 44 del 1982 articoli 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 e 44;

legge regionale n. 3 del 2000, articoli 4, 6, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 37 e 39;

legge regionale n. 27 del 2003, articoli 8, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, e 37;

2. I termini di cui alla legge regionale n. 10 del 26 marzo 1999, articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 19-*bis*, relativi alla valutazione di impatto ambientale, sono ridotti della metà.

Art. 4.

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, in deroga alle disposizioni di legge concernenti i termini, le modalità di svolgimento ed al regime di competenze, provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, la cui realizzazione sia ritenuta necessaria, nonché ad autorizzarne l'esercizio. In particolare, l'approvazione e l'autorizzazione da parte del commissario delegato sostituiscono ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la messa in sicurezza e bonifica ambientale, alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attività di progettazione, dispone, ove necessario, l'accesso urgente alle aree interessate, in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il decreto di occupazione, provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza sono utilizzate le risorse finanziarie già destinate per le finalità in questione dalla legge n. 798 del 1984 e successive modificazioni, nonché ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla presente ordinanza, che gli enti competenti individuano allo scopo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dandone informazione entro il medesimo termine al commissario delegato al quale i fondi stessi possono essere trasferiti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio concorre al finanziamento degli interventi attraverso il trasferimento dell'importo di 6 milioni di euro a valere sull'U.P.B. 6.2.3.3. - opere varie - capitolo 8551 - residui anno 2003.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale, il commissario delegato predispone entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi degli interventi da realizzare articolati per specifiche azioni. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della presente ordinanza svolge le funzioni di comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11954

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2004.

Revoca delle somme erogate, a favore del consorzio idrico «Terra di lavoro» di Caserta, per la realizzazione dei lavori di collegamento ed accumulo delle acque ai campi di captazione della falda di Roccamonfina e per i lavori di completamento dell'alimentazione idrica del litorale domizio. (Ordinanza n. 3384).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 10 luglio 1990, n. 1964/FPC, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania»;

Visto, in particolare, l'art. 1 della summenzionata ordinanza n. 1964/FPC/1990, che prevede, ai fini del superamento dell'emergenza idrica, la realizzazione delle opere elencate nel prospetto allegato al provvedimento medesimo, che individua altresì l'ente gestore, le opere da attuare ed il relativo costo presumibile;

Considerato che il predetto prospetto allegato alla ordinanza n. 1964/FPC/1990 individua, quale ente

attuatore di due dei quattro interventi, il consorzio idrico «Terra di lavoro» di Caserta, prevedendo a favore di quest'ultimo l'assegnazione, rispettivamente, di lire 500 milioni (pari a € 258.228,45) per i lavori di collegamento ed accumulo relativi ai campi pozzi di captazione della falda di Roccamonfina, e di lire 2 miliardi (pari ad € 1.032.913,80) per il completamento dell'alimentazione idrica del litorale domizio;

Considerato che in attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 1964/FPC/1990, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto all'assegnazione sia diretta, che per il tramite della regione Campania, in favore del consorzio idrico «Terra di lavoro» di Caserta, della somma complessiva di L. 2.675.580.805 (pari a € 1.381.822,17), a fronte del summenzionato stanziamento di L. 2.500.000.000 (pari a € 1.291.142,25);

Vista la relazione sulla verifica amministrativo-contabile del 24 maggio 2002 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, eseguita per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito del mancato collaudo dei summenzionati lavori, nella quale vengono evidenziate numerose carenze ed irregolarità, e, in via generale, l'incompletezza e l'inutilizzabilità delle opere realizzate;

Considerato che il mancato collaudo di parte della condotta e delle strutture di collegamento ed accumulo ai campi di captazione della falda di Roccamonfina, nonché l'inidoneità della condotta realizzata a sopportare le pressioni di esercizio dell'acqua necessarie a garantire la fornitura delle zone ricadenti nel tratto Mondragone-Baia Domizia, hanno determinato il mancato consolidamento, in capo al consorzio «Terra di lavoro», della situazione giuridica soggettiva alla definitiva acquisizione del contributo in parola, sicché è doveroso per l'amministrazione pubblica procedere al recupero dell'importo stesso.

Tenuto conto della condivisibilità della sopra citata relazione, le cui motivazioni appaiono affatto convincenti e debbono ritenersi interamente richiamate nella parte motiva del presente atto;

Vista la nota prot. n. DPC/AFI/0051565 del 18 novembre 2003, con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formalmente comunicato al consorzio idrico «Terra di lavoro» di Caserta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per il recupero delle somme erogate a favore dello stesso consorzio sulla base dell'ordinanza n. 1964/FPCI/1990, nonché la nota prot. n. DPC/AFI/0051090 del 15 novembre 2003, con la quale il medesimo consorzio è stato invitato e diffidato al versamento della somma di L. 415.887.996 (pari a € 214.788,21), risultante nella disponibilità del consorzio come accertato dalla summenzionata verifica della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la nota prot. n. 15822 del 10 dicembre 2003 del consorzio idrico «Terra di lavoro» di Caserta, con la quale lo stesso ha comunicato che non avrebbe provveduto al richiesto versamento, peraltro non adducendo elementi rilevanti in relazione alla ripetizione disposta con il presente provvedimento;

Ravvisata, sulla base di quanto esposto nelle precedenti premesse, la necessità di procedere al recupero della menzionata somma di L. 2.500.000.000 (pari a € 1.291.142,25) con le maggiorazioni accessorie di legge, erogata in favore del consorzio idrico «Terra di lavoro» di Caserta, ai sensi della citata ordinanza n. 1964/FPC/1990 mentre, quanto alla somma eccedente lo stanziamento, pari a L. 175.580.805 (pari a € 90.679,92), versata al medesimo consorzio, si procederà con separato provvedimento;

Considerata altresì la sussistenza di un preminente interesse pubblico all'effettuazione del recupero suddetto, anche in vista della successiva utilizzazione delle medesime somme per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare altre situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale;

Tenuto conto che, sulla base del consolidato principio del *contarius actus,* risulta necessario provvedere alla revoca del contributo di L. 2.500.000.000, pari ad € 1.291.142,25, mediante l'utilizzo dello stesso strumento giuridico impiegato per l'erogazione del finanziamento medesimo;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. È revocata la somma di L. 2.500.000.000 (pari a € 1.291.142,25) erogata, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 1964/FPC/1990 citata in premessa, a favore del consorzio idrico «Terra di lavoro» di Caserta per la realizzazione dei lavori di collegamento ed accumulo delle acque ai campi di captazione della falda di Roccamonfina e per il completamento dell'alimentazione idrica del litorale domizio.

2. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, verranno determinate le modalità di restituzione della somma di cui al comma 1, eventualmente prevedendo anche la possibilità di rateizzazione del versamento della stessa.

3. Avverso il presente è dato ricorso al A.G.O. competente, nei termini prescrizionali ordinari previsti dalla legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11955

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Tremeschin Barcelos Renata, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Tremeschin Barcelos Renata, nata il 24 luglio 1975 a Ribeirao Preto (Sao Paulo - Brasil) (Uruguay), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di advogado rilasciato dall'«Ordem dos Advogas» di San Paolo il 10 agosto 1999, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che è in possesso del titolo accademico di bacharel em ciencias juridicas e sociais conseguito presso la «Universidade de Ribeirao Preto» del Brasile il 16 febbraio 1998;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tremeschin Barcelos Renata, nata il 24 luglio 1975 a Ribeirao Preto (Sao Paulo - Brasil) (Uruguay), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A11504

DECRETO 12 novembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Sandonato De Leon Pablo Josè, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Sandonato De Leon Pablo Josè, nato il 13 maggio 1978 a Montevideo (Uruguay), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di abogado rilasciato dalla «Suprema Corte de Justicia» di Montevideo il 2 aprile 2001, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che è in possesso del titolo accademico di doctor en derecho conseguito presso la «Universidad Catolica» del Uruguay il 30 novembre 2000;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Sandonato De Leon Pablo Josè, nato il 13 maggio 1978 a Montevideo (Uruguay), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A11480

DECRETO 16 novembre 2004.

Riconoscimento, al dott. Ege Harald, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19, che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del dott. Ege Harald, nato a Ravensburg il 18 maggio 1965, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di psicologo conseguito in Germania;

Rilevato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Dipl.-Verw.-Wiss. conseguito presso la facoltà di scienze amministrative dell'Università di Costanza in data 20 agosto 1992;

Considerato che il dott. Ege è altresì in possesso del diploma di specialista in relazioni industriali e del lavoro, conseguito presso l'Università degli studi di Bologna in data 7 luglio 1994, e del titolo di dottore di ricerca in psicologia del lavoro e dell'organizzazione, conseguito presso la stessa Università il 18 giugno 1998;

Preso atto che il dott. Ege risulta iscritto alla «BDP - Berufsverband deutscher psychologen» da dicembre 1999;

Visto che, in data 20 novembre 2001, l'istanza di riconoscimento del dott. Ege è stata respinta, poiché il richiedente non aveva dimostrato di possedere due anni di esperienza professionale nell'ambito della psicologia, come richiesto dall'art. 3, lettera *b)*, della direttiva n. 89/48/CEE e dall'art. 3 del decreto legislativo n. 115/1992 per quei Paesi in cui la professione non sia regolamentata;

Vista la domanda di riconoscimento nuovamente presentata dal dott. Ege in data 22 settembre 2004 sulla base della esperienza professionale maturata, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al dott. Ege Harald, nato a Ravensburg il 18 maggio 1965, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezioni A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A11479

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2004.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario denominato Mexil MZ Blu, dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto in data 23 dicembre 1994, n. 8615 successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 1° febbraio 2002 con il quale l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. — con sede legale in Milano — via Gallarate n. 139, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Mexil MZ Blu fino al 23 dicembre 2004;

Vista la nota presentata in data 21 ottobre 2004, con la quale l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., ha comunicato la rinuncia al rinnovo della registrazione;

Ritenuto di procedere alla revoca della registrazione del prodotto fitosanitario Mexil MZ Blu dal 23 dicembre 2004;

Decreta:

È revocata, su rinuncia, a partire dal 23 dicembre 2004, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario denominato Mexil MZ Blu, registrato al n. 8615 con decreto in data 23 dicembre 2004 successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 1° febbraio 2002 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. — con sede legale in Milano — via Gallarate n. 139.

La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte del prodotto di cui trattasi è consentita fino al 23 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 16 novembre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A11893

DECRETO 16 novembre 2004.

Commercializzazione e utilizzo delle scorte del prodotto fitosanitario denominato Ridomil R WG, dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto in data 31 gennaio 2001, n. 10687 successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 1º febbraio 2002, con il quale l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. — con sede legale in Milano — via Gallarate n. 139, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Ridomil R WG fino al 25 maggio 2004, in quanto uguale al prodotto di riferimento denominato Mixidan R WG, registrato al n. 10043, con decreto in data 25 maggio 1999 a nome dell'impresa Isagro S.p.a. con sede legale in Milano, via Caldera n. 21;

Rilevato che per il prodotto fitosanitario Ridomil R WG l'impresa titolare della registrazione non ha presentato nei termini previsti dalla normativa vigente la domanda di rinnovo;

Considerato che la registrazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi è naturalmente decaduta a partire dal 25 maggio 2004;

Decreta:

La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte del prodotto fitosanitario denominato Ridomil R WG, registrato al n. 10687 con decreto in data 31 gennaio 2001 successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 1º febbraio 2002 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. — con sede legale in Milano — via Gallarate n. 139 è consentita fino al 25 maggio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 16 novembre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A11894

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 ottobre 2004.

Scioglimento di sedici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti sedici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«Domus Partenopea», con sede in Napoli, costituita in data 29 luglio 1953, rogito notaio Paolo Salvo - registro società n. 384/53 - REA 173203 - BUSC n. 1981;

«Regione Campania Grumo Nevano 124», con sede in Napoli, costituita in data 19 febbraio 1974, per rogito notaio Francesco De Vivo, registro società n. 993/74 - BUSC n. 5741;

«L'Oasi», con sede in Napoli, costituita in data 29 luglio 1974, rogito notaio Giovanni Angelone, registro società 1702/74 - REA 292922 - BUSC n. 6069;

«San Ciro», con sede in Napoli, costituita in data 12 settembre 1974, rogito Notaio Francesco Saverio D'Orsi, registro società 1882/74 - REA 293133 - BUSC n. 6124;

«Parco delle rose», con sede in Ottaviano, costituita in data 11 ottobre 1974, rogito notaio Giovanni Angeloni, registro società 2098/74 - BUSC n. 6198;

«Italia», con sede in Ottaviano, costituita in data 11 ottobre 1974, rogito notaio Giovanni Angeloni, registro società 2037/74 - REA 293686 - BUSC n. 6206;

«La Favorita», con sede in Ercolano, costituita in data 16 dicembre 1974, rogito notaio Vittorio Iazzetti - registro società 174/74 - REA 294195 - BUSC n. 6381;

«La Fortuna», con sede in Marigliano, costituita in data 12 settembre 1975, rogito notaio Enrico Licenziati - registro società 1397/75 - REA 297412 - c.f. 00943920637 - BUSC n. 6684;

«Edil Riccio», con sede in Giugliano, costituita in data 29 settembre 1982, rogito notaio Giuseppe Rotondano, registro società 3869/82 - REA 344931 - c.f. 03901710636 - BUSC n. 10137;

«Parco dei cedri», con sede in Torre Annunziata, costituita in data 28 settembre 1982, rogito notaio Michele Diliegro - registro società 4430/82 - REA 346235 - c.f. 03900890637 - BUSC n. 10197;

«C.I.Ri.Ca.», con sede in Pomigliano, costituita in data 17 novembre 1982, rogito notaio Alessandro Scarnecchia, registro società 400/82 4430/83 - REA 347808 - c.f. 03981890639 - BUSC n. 10240;

«Parco San Castrese», con sede in Marano, costituita in data 19 novembre 1985, rogito notaio Salvatore Sica - registro società 318/86 - REA 407696 - c.f. 04919690638 - BUSC n. 11506;

«C.E.D.», con sede in S. Giorgio a Cremano, costituita in data 15 gennaio 1987, per rogito notaio Francesco Sica - registro società 1076/87 - REA 422675 - c.f. 05235980637 - BUSC n. 11944;

«Marucella», con sede in Capri, costituita in data 27 marzo 1987 per rogito notaio Maria Luisa Saggese, registro società 3551/87 - REA 436074 - c.f. 05313620634 - BUSC n. 12016;

«Parco Verde S. Maria», con sede in S. Maria la Carità, costituita in data 7 marzo 1988, per rogito notaio Plinio Varcaccio Garofalo, registro società 2729/88 - REA 450287 - c.f. 05601540635 - BUSC n. 12445;

«Europa», con sede in Carbonara di Nola, costituita in data 22 maggio 1989, per rogito Notaio Francesco Orabona, registro società 4267/89 - REA 463064 - c.f. 05882820631 - BUSC n. 12681;

Napoli, 29 ottobre 2004

Il dirigente del servizio: MORANTE

04A11804

DECRETO 2 novembre 2004.

Sostituzione di un componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto il decreto direttoriale n. 880 del 23 novembre 1990, concernente la ricostituzione presso l'ex U.P.L.M.O. della commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile;

Viste le dimissioni del sig. Berardi Alessandro pervenute in data 7 ottobre 2004, componente supplente in rappresentanza dei lavoratori nel predetto organo collegiale;

Vista la nota n. 551/2004 pervenuta in data 7 ottobre 2004, con la quale l'U.I.L. segnala, in sostituzione del sig. Berrardi Alessandro componente supplente, il sig. Forlano Carlo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Forlano Carlo, nato a Cosenza il 4 aprile 1964, ivi residente alla via XXIV Maggio n. 6/A, viene nominato componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 2 novembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11621

DECRETO 4 novembre 2004.

Trasformazione del decreto ministeriale 21 febbraio 2000, concernente lo scioglimento della società cooperativa «Restauro Sannita», in Paduli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2000, con il quale la società cooperativa «Restauro Sannita», con sede in Paduli (Benevento), costituita il 1° ottobre 1991, registro società n. 5156, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina del liquidatore;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive, prot. n. 1578470 del 23 settembre 2004, con la quale si afferma che, a seguito di inadempienza del commissario liquidatore, si è proceduto ad un più approfondito esame del carteggio relativo alla cooperativa in questione e che, tenuto conto del tempo oramai trascorso dal deposito dell'ultimo bilancio d'esercizio — relativo all'anno 1994 — si ritiene che la procedura liquidatoria

possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, soprattutto considerata la vetustà delle poste in bilancio in esso contenute, da considerarsi estinte;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale 21 febbraio 2000 di scioglimento ex art. 2544 del codice civile con nomina del liquidatore in scioglimento ex art. 2545/XVII del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975,n. 400:

società cooperativa «Restauro Sannita», costituita il 1° ottobre 1991 con atto a rogito del notaio dott. Mario Giordano, omologato l'8 gennaio 1992, registro società n. 5156, repertorio n. 123838, C.F. 00924560626, ex BUSC n. 1373/256675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 4 novembre 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A11675

DECRETO 5 novembre 2004.

Ricostituzione della commissione per l'integrazione dei salari in favore degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Padova, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto direttoriale n. 30637, in data 25 novembre 1972, con cui è stata costituita per la provincia di Padova la commissione per l'integrazione dei salari in favore degli operai dipendenti da imprese agricole;

Visto il decreto del direttore dell'UPLMO di Padova, n. 3/96 del 7 marzo 1996, con cui è stata stabilita la durata quadriennale della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 sull'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sull'istituzione delle direzioni provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro di Padova n. 5/47582 del 31 ottobre 2000 con cui è stata ricostituita la predetta commissione per la durata di un ulteriore quadriennio;

Ritenuto di dover rinnovare la commissione succitata;

Valutata la rappresentatività delle organizzazioni sindacali di categoria provinciali sulla base dei seguenti criteri preventivamente stabiliti:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro;

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle parti componenti la commissione;

Individuate le seguenti organizzazioni più rappresentative del settore della provincia di Padova:

a) datoriali: Federazione provinciale coltivatori diretti, Unione provinciale agricoltori, Confederazione italiana agricoltori;

b) dei lavoratori: FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA;

Viste le designazioni effettuate da tali organizzazioni più rappresentative, così;

Decreta:

È ricostituita presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Padova la commissione per l'integrazione dei salari in favore degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Padova, di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, così composta:

direttore della direzione provinciale del lavoro di Padova - presidente, il quale sarà sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice direttore dell'ufficio stesso o da altro funzionario appositamente delegato;

sig. Angelo Caruso - funzionario designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, membro effettivo;

sig.ra Aurora Milan - funzionario designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, membro supplente;

direttore della sede di Padova dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, membro effettivo, il quale

sarà sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice direttore dell'Istituto stesso o da altro funzionario appositamente delegato;

sig. Gianni Olivetto - FAI-CISL (membri effettivi, rappresentanti dei lavoratori);

sig. Nicola Storti - UILA;

sig. Delfino Bergamin - FLAI-CGIL;

sig.ra Maristella Zambon - FAI-CISL (rispettivi membri supplenti rappresentanti dei lavoratori);

sig. Carlo Carovana - UILA;

sig.ra Francesca Crivellaro - FLAI-CGIL;

sig.ra Marina Menardo - Coldiretti (membri effettivi rappresentanti dei datori di lavoro);

sig. Andrea Cogo - UPA;

sig. Maurizio Antonini - CIA;

sig.ra Giuliana Piovan - Coldiretti (rispettivi membri supplenti rappresentanti dei datori di lavoro);

sig. Paolo Zerbetto - UPA;

sig.ra Cristina Schievano - CIA.

La commissione, composta come sopra dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni, ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Veneto sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Padova, 5 novembre 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A11478

DECRETO 10 novembre 2004.

Sostituzione di un componente in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e, segnatamente il terzo comma dell'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il proprio decreto n. 2/2003 del 3 marzo 2003, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Vista la nota della Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA) con la quale veniva richiesta la sostituzione del sig. Conoscitore Antonio con il sig. Salerno Paolo;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il sig. Salerno Paolo nato a Casalnuovo Monterotaro (Foggia) l'11 maggio 1948 ed ivi residente in via Laghetto S. Spirito n. 1, è nominato componente, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia, in sostituzione del sig. Conoscitore Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 10 novembre 2004

Il direttore provinciale: PALAZZO

04A11608

DECRETO 11 novembre 2004.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Pistoia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 82/17085 del 12 dicembre 1973, concernente la costituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 10 novembre 2004 con la quale il sig. Sergio Bargiacchi rassegna le proprie dimissioni da componente supplente della predetta Commissione;

Vista la nota del 29 ottobre 2004 n. 169/2004 con la quale la CISL di Pistoia designa la sig.ra Carla Pesucci quale membro supplente in seno alla suddetta Commissione, in sostituzione del sig. Sergio Bargiacchi;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Carla Pesucci, presso Cisl, Viale Matteotti n. 37, Pistoia, è nominata componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori e in sostituzione del sig. Sergio Bargiacchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Pistoia, 11 novembre 2004

Il direttore provinciale: CARUSO

04A11602

DECRETO 15 novembre 2004.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Pistoia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 82/17085 del 12 dicembre 1973, concernente la costituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota/fax del 15 novembre 2004 con la quale la sig.ra Zoppi Roberta rassegna le proprie dimissioni da componente supplente della predetta Commissione;

Vista la nota dell'8 novembre 2004 con la quale la UIL di Pistoia designa il sig. Baldacci Emiliano quale membro supplente in seno alla suddetta Commissione, in sostituzione della sig.ra Zoppi Roberta;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Baldacci Emiliano, residente in via B. Croce n. 3, Pistoia, è nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori e in sostituzione della sig.ra Zoppi Roberta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Pistoia, 15 novembre 2004

Il direttore provinciale: CARUSO

04A11603

DECRETO 16 novembre 2004.

Sostituzione di un membro effettivo nella Commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Belluno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 3 della legge n. 427/1975 che prevede l'istituzione della Commissione provinciale C.I.G. edilizia;

Visto il proprio decreto n. 1710 del 6 agosto 2002, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Belluno, e n. 1730 del 29 ottobre 2003, con il quale è stato nominato componente supplente, in rappresentanza della CISL di Belluno, il sig. Toigo Edi Beniamino;

Vista la nota datata 26 ottobre 2004 con la quale la CISL di Belluno ha comunicato le dimissioni del proprio componente titolare e nel contempo designa i nuovi componenti (titolare e supplente) della Commissione in parola;

Ritenuto di dover procedere alle predette sostituzioni;

Decreta:

Il sig. Toigo Edi Beniamino è nominato membro effettivo nella Commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Belluno, in rappresentanza della CISL di Belluno, in sostituzione del sig. Bellumat Stefano, dimissionario.

Il sig. Vedoato Lorenzo è nominato membro supplente, in sostituzione del sig. Toigo Edi Beniamino.

Venezia, 16 novembre 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A11615

DECRETO 19 novembre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della soc. coop. «Ideal Casa - Società cooperativa a r.l.», in Castel Goffredo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MANTOVA

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 13 aprile 1992 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Ideal Casa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castel Goffredo (Mantova), è stata sciolta e il sig. Livio Mura è stato nominato liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata alla cooperativa in data 14 settembre 2001;

Visto il verbale di accertamento dell'8 luglio 2004 dal quale risulta che il liquidatore non ha provveduto in alcun modo a regolarizzare le prescrizioni comminate con diffida del 9 gennaio 2002;

Ravvisata la necessità di sostituzione del liquidatore ordinario sig. Livio Mura che dall'atto di nomina non ha più compiuto alcun atto di gestione;

Visto che il liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione ex art. 37, comma secondo, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) alla nota n. 3291 del 21 settembre 2004 dello scrivente;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle finzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 recante il Regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario nelle società cooperative;

Visto il parere del 15 maggio 2003 della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Il dott. Bruno Lanzoni, nato a Mantova il 25 agosto 1963 con studio in via Mazzini n. 22 - Mantova, è nominato liquidatore della società cooperativa «Ideal Casa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castel Goffredo (Mantova), via Aldo Moro, 3, costituita in data 23 dicembre 1982 con rogito del notaio dott. Giuseppe Rossi, già posta in liquidazione del 13 aprile 1992, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, in sostituzione del sig. Mura Livio, nato a Castel Goffredo (Mantova) il 14 aprile 1955.

In caso di mancanza di attività e pendenze attive della società cooperativa di cui trattasi il compenso e il rimborso delle spese in favore del liquidatore nominato, sono a carico dello Stato.

Mantova, 19 novembre 2004

Il direttore reggente: PALUMBO

04A11690

DECRETO 22 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Omnia a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 novembre 2004 eseguito nei confronti della società cooperativa «Cooperativa sociale Omnia a r.l.», da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa sociale Omnia a. r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Francesco Raponi in data 15 ottobre 2001 repertorio 27553, registro imprese n. 29602 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 2144/305425, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2. della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 22 novembre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A11806

DECRETO 23 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Fast Service piccola società cooperativa», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 ottobre 2004, eseguita nei confronti della cooperativa «Fast Service piccola società cooperativa», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 ottobre 2004, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Fast Service piccola società cooperativa», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Chiarugi Eliana in data 9 gennaio 2002, repertorio n. 233281, registro società n. 527523

del tribunale di Firenze, BUSC n. 6172, è sciolta ai sensi dell'art 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 23 novembre 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A11802

DECRETO 23 novembre 2004.

Scioglimento di diciotto società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale la competenza in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzione provinciale del lavoro per conto del Ministero delle attività;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* (disp. trans.) del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di sciogliere senza nomina del liquidatore le società cooperative che non hanno depositato il bilancio da oltre cinque anni e che non siano titolari di un patrimonio immobiliare;

Visto la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Rilevato dalla disamina della documentazione agli atti di questa direzione provinciale del lavoro e dagli accertamenti eseguiti presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura - Ufficio registro delle imprese di Campobasso che le sottoelencate società cooperative non depositano bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale relativo all'ultimo bilancio di esercizio non risultano iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta:

Lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative di seguito indicate ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* (disp. trans.) del codice civile:

1. Soc. coop. «Coop.va Edilizia Impiegati Statali (C.E.I.S.) a r.l.», con sede legale in Guglionesi, costituita per rogito notaio dott. Rocchia Francesco in data 21 maggio 1948, repertorio n. 11264, registro società n. 103 del tribunale di Larino, codice fiscale n. 91005570709, numero R.E.A. 114897, posizione B.U.S.C. n. 17/038062;

2. Soc. coop. «Parva Domus Soc. coop. Ediliazia a r.l.», con sede legale in Boiano, costituita per rogito notaio dott. Savastano Armando in data 11 maggio 1947, repertorio n. 3276, registro società n. 294 del tribunale di Campobasso, codice fiscale n. 92018520707, numero R.E.A. 114896, posizione B.U.S.C. n. 31/049020;

3. Soc. coop. «Case mutilati, invalidi, impiegati, salariati e pensionati dello Stato Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Maiorino Francesco in data 25 novembre 1925, repertorio n. 9662, registro società n. 152 e 358 del tribunale di Campobasso, codice fiscale n. 80002780700, numero R.E.A. 114914, posizione B.U.S.C. n. 32/049273;

4. Soc. coop. «Giuseppe Mazzini Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Delli Veneri Silvestro in data 8 febbraio 1957, repertorio n. 1407, registro società n. 414 del tribunale di Campobasso, codice fiscale mancante, numero R.E.A. 43389, posizione B.U.S.C. n. 59/62028;

5. Soc. coop. «Coop.va Impiegati e Pensionati - C.I.P. - a r.l.», con sede legale in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. De Socio Michelangelo in data 19 novembre 1963, repertorio n. 47062, registro società n. 556 del tribunale di Campobasso, codice fiscale n 80000010704, numero R.E.A. 51168, posizione B.U.S.C. n. 123/084299;

6. Soc. coop. «Allevatori Alto Biferno Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Boiano, costituita per rogito notaio dott. Rossi Antonio in data 12 febbraio 1969, repertorio n. 66239, registro società n. 623 del tribunale di Campobasso, codice fiscale n. 00092960707, numero R.E.A. 56797, posizione B.U.S.C. n. 387/109260;

7. Soc. coop. «La Industriosa Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Guglionesi, costituita per rogito notaio dott. Di Prospero Antonio in data 10 gennaio 1972, repertorio n. 1428, registro società n. 325 del tribunale di Larino, codice fiscale mancante, numero R.E.A. 57714, posizione B.U.S.C. n. 416/117779;

8. Soc. coop. «COO.SU.MO Suinicola Molisana Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Rossi Antonio in data 28 agosto 1975, repertorio n. 97808, registro società n. 892 del tribunale di Campobasso, codice fiscale mancante, numero R.E.A. mancante, posizione B.U.S.C. n. 568/147935;

9. Soc. coop. «Arti e Cultura Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Giorgilli Temistocle in data 20 dicembre 1976, repertorio n. 5275, registro società n. 923 del tribunale di Campobasso, codice fiscale n. 92009710705, numero R.E.A. 70173, posizione B.U.S.C. n. 592/150175;

10. Soc. coop. «Creditarco Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. De Socio Michelangelo in data 28 ottobre 1980, repertorio n. 94622, registro società n. 1185 del tribunale di Campobasso, codice fiscale n. 00367950706, numero R.E.A. 68092, posizione B.U.S.C. n. 719/180761;

11. Soc. coop. «C.M.C. Soc. Coop. a r.l. - Cooperativa Molisana Cerealicoltori», con sede legale in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. De Benedittis Marco in data 27 maggio 1988, repertorio n. 17810, registro società n. 2222 del tribunale di Campobasso, codice fiscale n. 00751220708, numero R.E.A. 78730, posizione B.U.S.C. n. 996/234486;

12. Soc. coop. «Cassa Di Mutualità Fondo Europeo Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Boiano, costituita per rogito notaio dott. Rossi Antonio in data 7 novembre 1990, repertorio n. 151651, registro società n. 2671 del tribunale di Campobasso, codice fiscale n. 00801850702, numero R.E.A. 80723, posizione B.U.S.C. n. 1115/251100;

13. Soc. coop. «Molisana Carni Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Puzone Fiorita in data 14 febbraio 1991, repertorio n. 26170, registro società n. 2713 del tribunale di Campobasso, codice fiscale n. 00807360706, numero R.E.A. 80963, posizione B.U.S.C. n. 1148/254444;

14. Soc. coop. «AL. ZOO. Allevatori Zootecnici Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Puzone Fiorita in data 6 luglio 1991, repertorio n. 28973, registro società n. 2795 del tribunale di Campobasso, codice fiscale n. 00815040704, numero R.E.A. 81345, posizione B.U.S.C. n. 1147/254443;

15. Soc. coop. «CO.GE.M. Consorzio Genetico Molisano Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Puzone Fiorita in data 29 maggio 1991 repertorio n. 28317, registro società n. 2759 del tribunale di Campobasso, codice fiscale n. 00812910701, numero R.E.A. 81242, posizione B.U.S.C. n. 1139/253771;

16. Soc. coop. «CO.RE.ZOO. Consorzio Regionale Zootecnico Soc. coop. a r.l.», con sede legale Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Puzone Fiorita in data 25 maggio 1991, repertorio n. 28320, registro società n. 2760 del tribunale di Campobasso, codice fiscale n. 00812900702, numero R.E.A. 81241, posizione B.U.S.C. n. 1138/253770;

17. Soc. coop. «SUI. MO. - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. De Benedittis Marco in data 13 novembre 1990, repertorio n. 25976, registro società n. 2646 del tribunale di Campobasso, codice fiscale n. 00801650706, numero R.E.A. 80596, posizione B.U.S.C. n. 1108/250276;

18. Soc. coop. «Legal Service Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Rossi Antonio in data 10 giugno 1992, repertorio n. 155256, registro società n. 3006 del tribunale di Campobasso, codice fiscale n. 00833590706, numero R.E.A. 82646, posizione B.U.S.C. n. 1181/260203.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i creditori e gli altri interessati possono presentare alla Direzione provinciale del lavoro di Campobasso, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Campobasso, 23 novembre 2004

Il direttore provinciale: BRUNETTI

04A11892

DECRETO 24 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Automobilisti Marsica» a r.l., in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies,* primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Automobilisti Marsica» a r.l., BUSC 1462/203425 con sede in Avezzano, costituita in data 16 febbraio 1984 per rogito del notaio Arturo Di Giovanni, repertorio 99976, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 12 marzo 1984 ed iscritta al n. 2005 del registro delle società.

L'Aquila, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A11805

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Considerato che in forza dell'articolo precitato sono da inserire nel novero delle cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche gli enti che, pur avendo depositato il bilancio finale di liquidazione da oltre cinque anni, non hanno provveduto autonomamente alla cancellazione dal registro medesimo;

Esaminati gli atti d'ufficio e le aggiornate visure camerali attestanti l'anzidetta condizione;

Dispone

che siano cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa Edilizia Bermuda a r.l., con sede legale in La Spezia, via Manzoni, 54, costituita il 29 dicembre 1977, rogito notaio dott. Roberto Ferrara, repertorio n. 178802, codice fiscale n. 00234140119, posizione nazionale n. 156274, posizione provinciale n. 814, BLF 1997;

2) società cooperativa Agricola Forestale Zignago a r.l., con sede legale in Zignago (La Spezia) fraz. Sasseta, costituita il 20 marzo 1982, rogito notaio dott. Marcello Federici, repertorio n. 63805, codice fiscale n. 00445730112, posizione nazionale n. 190652, posizione provinciale n. 896, BLF 1995;

3) società cooperativa La Levantese a r.l., con sede legale in Levanto, corso Roma, 18, costituita il 13 dicembre 1982, rogito notaio dott. Roberto Ferrara, repertorio n. 207228, codice fiscale n. 00753060110, posizione nazionale n. 196040, posizione provinciale n. 905, BLF 1995;

4) società cooperativa Intur a r.l., con sede legale in Bolano (La Spezia), via Portovenere, 3, costituita il 21 ottobre 1988, rogito notaio dott. Rosario Patané, repertorio n. 36524, codice fiscale n. 00872600119, posizione nazionale n. 239570, posizione provinciale n. 1022, BLF 1998.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque vi abbia interesse potrà presentare a questa Direzione provinciale del lavoro - U.O. cooperazione, piazzale J. F. Kennedy, 47 - 19100 La Spezia, formale motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale comunicherà al Conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, l'elenco delle società cooperative sopra elencate al fine della cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

La Spezia, 18 novembre 2004

Il direttore provinciale: MANCINO

04A11640

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 novembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Seriana Assistenza Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Albino, e nomina e del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 dicembre 2002 e successivi accertamenti in data 3 febbraio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Seriana Assistenza Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Albino (Bergamo) (codice fiscale 02682160169) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Patrizia Lauretti, nata a Roma l'11 gennaio 1968, domiciliata in Milano, via Tiraboschi n. 8, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11901

DECRETO 18 novembre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Ca' Rossa Società cooperativa a responsabilità limitata», in Buccinasco.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 con il quale la dott.ssa Anna Alivernini è stata nominata commissario liquidatore della società «La Ca' Rossa Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Buccinasco (Milano), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 30 luglio 2004 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Patrizia Lauretti, nata a Roma l'11 gennaio 1968, domiciliata in Milano, via Tiraboschi, n. 8, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Anna Alivernini, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11902

DECRETO 18 novembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Soc. coop. Agricola Fiumicello a r.l.», in Montescaglioso e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 20 febbraio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Soc. coop. Agricola Fiumicello a r.l.», in liquidazione, con sede in Montescaglioso (Matera) (codice fiscale 00293970737) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Massimo Meleleo, nato a Lecce il 22 aprile 1959, ivi domiciliato in Vico degli Storella n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11903

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2004.

Iscrizione della denominazione «Terre Tarentine» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 1898/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, la denominazione «Terre Tarentine» riferita agli oli extravergine di oliva, e iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall' art. 6, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) a 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Terre Tarentine», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di Origine Protetta «Terre Tarentine», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 1898/2004 del 29 ottobre 2004.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Terre Tarentine» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Disciplinare di produzione
«Terre Tarentine»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta «Terre Tarentine» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Regolamento (CEE) n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La Denominazione di Origine Protetta «Terre Tarentine» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti da sole o congiuntamente negli oliveti: Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio, in misura non inferiore all'80%, in percentuali variabili tra loro; il restante 20% è costituito da altre varietà minori presenti negli oliveti della zona di produzione indicata nel successivo art. 3.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» e di imbottigliamento comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Taranto: territorio del comune di Taranto censito al catasto con la lettera «A», Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» devono provenire da oliveti le cui caratteristiche colturali sono quelle tipiche e tradizionali della zona e atte a contribuire, insieme alle caratteristiche pedoclimatiche, al conferimento di quelle doti qualitative tipiche e irriproducibili.

Sono idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune e rosse, spesso presenti in lembi alternati poggiati su rocce calcaree.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

I nuovi impianti devono essere realizzati su terreni idoneo allo sviluppo vegetativo ottimale della coltura.

Il numero di piante per ettaro può variare a seconda della potenzialità produttiva del terreno, e comunque non può essere superiore a 500 nei sesti di impianto intensivo.

Sono vietate tutte le forme di forzatura e tutte quelle pratiche agronomiche volte all'incremento della produzione a sfavore della qualità e della salubrità del prodotto.

Art. 5.

Produzioni e rese

La produzione massima di olive per pianta può essere di kg 60 negli oliveti con sesto di impianto intensivo e di kg 120 in quelli con sesto tradizionale.

La produzione massima per ettaro non deve superare i 120 quintali.

Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» devono essere sane.

Art. 6.

Raccolta

Sono ammesse tutte le procedure di raccolta che effettuano il distacco delle drupe direttamente dalla pianta. Le operazioni di raccolta devono essere effettuate a partire dal mese di ottobre e non possono protrarsi oltre gennaio.

Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata in cui sono state raccolte ed utilizzando contenitori atti a garantire l'integrità delle drupe.

Le olive possono soggiornare nel frantoio al massimo per 72 ore prima della molitura ed essere stoccate in recipienti rigidi ed areati collocati in locali freschi ventilati in cui la temperatura non deve subire escursioni tali da compromettere la qualità delle drupe.

Art. 7.

Modalità di oleificazione

L'oleificazione deve avvenire in frantoi autorizzati, ricadenti nella zona di produzione indicata all'art. 3.

Per l'estrazione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici, tradizionali e continui, atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche. È ammesso il solo impiego di acqua potabile a temperature non superiori ai 30º C.

La resa massima delle olive in olio non deve superare il valore del 22%.

Art. 8.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo, l'olio oggetto del presente disciplinare può essere filtrato o non filtrato e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo verde;

fluidità: media;

sapore: fruttato con media sensazione di amaro e leggera sensazione di piccante;

valore minimo del panel test: 6,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso: non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

Numero perossidi: <=12 Meq 02/Kg;

K232: <=1,7;

K270: <=0,150;

acido linoleico: <=10%;

acido linolenico: <=0,6%;

acido oleico: >=70%;

valore campesterolo: <=3,3%;

trilinoleina: <=0,2%.

Per tutti gli altri parametri chimico-fisici, non espressamente riportati si fa riferimento a quanto previsto nel Reg. CEE n. 2568/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Designazione e presentazione

Alla Denominazione di Origine Protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «fine, scelto, selezionato, superiore» o di quant'altro possa trarre in inganno il consumatore.

È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situata nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleficazione ed il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» devono avvenire nell'ambito della zona geografica di produzione prevista all'art. 3.

Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti a norma di legge di capacità non superiore a litri 5.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto, nonché l'indicazione «da consumarsi preferibilmente entro il mese di ..... dell'anno .....» per un periodo di non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione.

Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio
Domanda di registrazione - Art. 5

D.O.P. (X) I.G.P. ( )

N. Nazionale del fascicolo 8/2002

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali

Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - Recapito telefonico: 06/4819968 - Fax 06/42013126 e-mail: qtc3@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente

2.1 Nome:

a) Associazione Jonica Olivicoltori - A.J.O.

b) Associazione Jonica Produttori Olivicoli - A.J.P.R.O.L.

2.2 Indirizzo:

a) via Duca degli Abruzzi, 37 - 74100 Taranto

b) via Duca degli Abruzzi, 21 - 74100 Taranto.

2.3 Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: Grassi Olio extravergine di oliva

Classe 1.5

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2)

4.1 Nome: Terre Tarentine

4.2 Descrizione: Olio extravergine di oliva con le seguenti caratteristiche:

colore: giallo/verde;

fluidità: media;

sapore: fruttato con media sensazione di amaro e leggera sensazione di piccante;

valore minimo al panel test: 6,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso: non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <=12 Meq O2/Kg;

K232: <=1,70;

K270: <=0,15;

acido linoleico: <=10%;

acido linolenico: <=0,6%;

acido oleico: >=70%;

valore campesterolo: <=3,3%;

trilinoleina: <=0,2%.

4.3 Zona geografica: la zona di produzione e trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni della provincia di Taranto: territorio del comune di Taranto censito al catasto con la lettera «A», Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola.

4.4 Prova dell'origine:

La coltivazione dell'olivo nell'area in esame è presente sin da ottomila anni fa (M. Moscardino: «Il museo paleontologico di Maglie e la civiltà premessapica, Bari 1965, p. 12), ma certamente furono i Messapi, probabilmente di origine illirica insediatisi nel primo millennio a.C. che per primi cominciarono a coltivarlo, seguiti successivamente da altri coloni greci e fenici. Lungo la gravina di Massafra vi sono numerosi insediamenti in grotte di origine basiliana dove sono presenti resti di macine e presse.

Nel museo nazionale di Taranto sono conservati crateri, idra e anfore decorati con scene mitologiche ove l'olivo è protagonista, e stateri e dracme taranthee del VI-V sec. a.C. che riportano satiri coronati di ulivo.

Taranto magno-greca era famosa nell'orbe ellenico per i suoi unguenti e balsami ed il rinvenimento di recipienti ceramici e di bronzo di raffinata manifattura lo testimoniano. Le olive provengono da oliveti situati nella zona di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri impianti in un elenco debitamente attivato e aggiornato dall'Organismo di Controllo.

Le operazioni di produzione, trasformazione, di confezionamento ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche le operazioni di imbottigliamento sono effettuate nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Terre Tarentine», garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata e garantisce la completa tracciabilità del prodotto. I produttori che intendono porre in commercio l'olio extravergine con tale denominazione, al fine di assicurare la rintracciabilità del prodotto, devono iscrivere i propri impianti di trasformazione, in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo, denunciando annualmente il quantitativo di olive trasformate e l'indicazione del quantitativo di olio prodotto.

4.5 Metodo di ottenimento

L'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» è ottenuto dalle varietà di olivo Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio presenti da sole, o congiuntamente in misura non inferiore all'80%, in percentuali variabili tra loro. Il restante 20% è costituito da altre varietà minori presenti negli oliveti della zona di produzione.

La produzione massima di olive per pianta non può superare i kg 60 negli oliveti con sesto di impianto intensivo e di kg 120 in quelli con sesto tradizionale.

La raccolta deve essere effettuata, a partire dal mese di ottobre e non oltre il mese di gennaio, con procedure che prevedono il distacco delle drupe direttamente dalla pianta.

Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata in cui sono state raccolte utilizzando contenitori atti a garantire l'integrità delle drupe.

Le olive possono rimanere nel frantoio, prima della molitura, opportunamente stoccate in recipienti rigidi ed aerati, al massimo per 72 ore.

L'estrazione dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» deve avvenire in frantoi autorizzati con l'impiego di acqua potabile a temperatura non superiore a 30º C.

La resa massima delle olive in olio non deve superare il valore del 22%.

4.6 Legame

L'olivicoltura rappresenta un importante comparto produttivo e riveste un ruolo fondamentale nella economia della zona.

La zona di produzione dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» è situata sul versante occidentale della provincia di Taranto, esposta a mezzogiorno e protetta a nord dalle alture delle Murge, possiede aspetti agronomici altamente specializzati e caratteristiche pedoclimatiche favorevoli proprie dell'Arco Jonico Tarantino, godendo di un clima mite. I terreni sono sabbiosi, profondi, in prevalenza del tipo rosso-bruni con scheletro, da assente ad abbondante, composto da ciottoli silicei e calcareo-marmosi; la permeabilità è variabile da medio-alta a molto alta. Il contenuto in argilla non supera il 20%, mentre quello in calcare è al massimo pari al 5%.

Il clima è caldo-arido, le precipitazioni medie vanno da un minimo di 10 mm circa nel mese di luglio ad un massimo di 80 mm circa nel mese di novembre; la temperatura media annua si aggira intorno ai 15º-16º C, con punte minime di circa 9º C e massime di 30º C.

Il legame tra la produzione oleicola e la provincia di Taranto si ritrova nella storia di tale territorio, nei moltissimi documenti storici e letterari i quali testimoniano come l'olivo, nell'area geografica in questione, caratterizzi in maniera fondamentale, oltre che per un rilevante motivo paesaggistico, gli aspetti socio-economici di tale territorio.

4.7 Struttura di controllo

Nome: Camera di commercio di Taranto

Indirizzo: viale Virgilio, 19 - 74100 Taranto.

4.8 Etichettatura

L'olio extravergine di oliva deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5.

Il nome della denominazione deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

4.9 Condizioni nazionali.

04A11616

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2004.

Iscrizione della denominazione «Cartoceto» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1897/2004 della commissione del 29 ottobre 2004, la denominazione «Cartoceto» riferita agli oli extravergine di oliva, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Cartoceto», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Cartoceto», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1897/2004 del 29 ottobre 2004.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Cartoceto» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CARTOCETO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Cartoceto» è riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Cartoceto» è prodotta con olive provenienti prevalentemente dalle cultivar Raggiola, Frantoio e Leccino, nei rapporti di seguito descritti.

Nell'ambito dell'oliveto iscritto nell'elenco della D.O.P., dette cultivar principali sono presenti in misura non inferiore al 70% congiuntamente o singolarmente.

È ammessa la presenza, fino a un massimo complessivo del 30%, di varietà diverse: Raggia, Moraiolo, Pendolino, Maurino, Carboncella, Nebbia, Rosciola ammesse congiuntamente o singolarmente.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione della D.O.P. «Cartoceto» sono prodotte nei territori collinari dei comuni vocati all'olivicoltura aventi le caratteristiche e il livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

La zona di produzione comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mombaroccio e parte di quello di Fano che si identifica in cartografia con tutto il versante collinare nord delimitato dalla s.s. Flaminia fino all'incrocio con la s.s. Adriatica (versante sud) ed il confine amministrativo (versante nord).

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Cartoceto» sono quelle tradizionali atte a conferire alle olive e all'olio derivato le specifiche caratteristiche, analitiche-organolettiche, previste dal presente disciplinare. La produzione massima delle olive non supera la quantità di kg 9000/ha per i nuovi impianti (sesto dinamico, irrigui, particolarmente fertili con esposizione climatica più favorevole); il limite produttivo per i vecchi impianti tradizionali è di 7.500 kg/ha mentre negli oliveti promiscui la produzione media per pianta è di circa kg 20.

Gli oliveti di nuovo impianto, conformi alle caratteristiche del comma precedente, sono ammessi alla produzione della D.O.P. «Cartoceto» a partire dal terzo anno di messa a dimora delle piantine (mediamente di due anni).

La raccolta delle olive per la produzione della D.O.P. «Cartoceto» avviene, all'inizio dell'invaiatura che nel comprensorio olivicolo delimitato si avverte generalmente dalla seconda decade di ottobre per la cultivar Leccino e dal primi di novembre per le varietà Raggiola, Frantoio e le altre, di cui all'art. 2; la raccolta deve terminare entro il 25 novembre.

Al fine di combattere e salvaguardare gli impianti produttivi ed i raccolti dalle eventuali malattie, si dovranno prevedere opportuni trattamenti contro il *Dacus oleae*, a partire da fine luglio/primi di agosto mentre l'ultimo trattamento non dovrà mai essere effettuato oltre il 10 settembre, e contro la Fusaggine con trattamenti nel periodo invernale ed estivo.

I metodi di raccolta delle drupe devono essere di tipo tradizionale: manuale, con pettinatura o a mano, i sistemi meccanici ammessi sono quelli di tipo a rastrellio pneumatici o elettrici; le raccolte per scuotimento della pianta, abbacchiatura o abscissione sono espressamente vietate. Le olive devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al frutto.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

La D.O.P. «Cartoceto» è ottenuta esclusivamente da olive sane, provenienti dalla zona di cui all'art. 3 e molite in oleifici siti nel territorio medesimo. L'olio prodotto è imbottigliato in opifici ricadenti nello stesso territorio della D.O.P.

La molitura delle olive deve avvenire entro il più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre 48 ore dalla raccolta. Le olive dovranno sostare nei frantoi solo per poche ore e vi dovranno essere portate, su autorizzazione del responsabile di produzione del frantoio. I metodi ammessi sono quelli universalmente noti, di tipo tradizionale o continuo; si dovranno rigorosamente mantenere in tutto il ciclo estrattivo i parametri di temperatura fissati dal regolamento CE 2568/91, osservando le seguenti prescrizioni che tengono conto e pongono in relazione il tipo di frangitura, le temperature e i tempi di gramolazione con il grado d'invaiatura ed il periodo di raccolta delle olive:

Modo	Molitura tradizionale molazze	Molitura tradizionale molazze	Molitura continuo molazze	Molitura continuo molazze	Molitura continuo frangitore	Molitura continuo frangitore
Frangitura a martelli	—	—	—	—	x	x
Frangitura a molazze	x	x	x	x	—	—
Temperatura di gramolazione	$< 20^{0}$C	$> 25^{0}$C	$< 25^{0}$C	$> 25^{0}$C	$< 25^{0}$C	$> 25^{0}$C
Tempo di gramolazione	25'	20'	30'	20'	40'	30'
Grado di invaiatura	$< 50\%$	$> 50\%$	$< 50\%$	$> 50\%$	$< 50\%$	$> 50\%$
Periodo raccolta:						
Leccino	15.10/5.11	15.10/5.11	15.10/5.11	15.10/5.11	20.10/10.11	20.10/10.11
Frantoio Raggiola	5.11/25.11	5.11/25.11	5.11/25.11	5.11/25.11	10.11/30.11	10.11/30.11

Non è ammesso il metodo di trasformazione noto come «ripasso» (doppia centriguazione della pasta delle olive senza interruzione), né è consentito fare uso di prodotti chimici o biochimici durante la trasformazione delle olive in olio; è consentito solo l'uso d'apparecchiature di filtraggio di tipo meccanico.

Il trasporto e la conservazione delle olive in sacchi di qualunque materiale sono espressamente vietati e deve avvenire in piccoli contenitori (max 25 kg) traforati o comunque in grado di agevolare l'areazione.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il più fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari del frutto.

Le olive sono sottoposte a preventivo defogliamento. La resa massima delle olive in olio non può superare i 18 kg/q.le. Gli oli, prodotti dovranno essere stoccati, fino al momento dell'imbottigliamento, in botti di acciaio inox condizionati con azoto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Cartoceto» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli ancora molto freschi. Giallo oro, con lievi riflessi verdognoli, per gli oli più maturi;

odore: fruttato di oliva verde, da leggero a medio, secondo la scala C.O.I., con lieve sentore di erbaceo. Possono essere presenti i caratteristici e gradevoli profumi di mandorla verde e mela acerba;

gusto: armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce, amaro e piccante fusi. Può essere presente un gradevole e caratteristico retrogusto di mandorla verde;

punteggio al panel test: inequivocabile assenza di difetti rilevabile dalla metodologia ufficiale e percezione del fruttato; punteggio ≥ 7;

valore del grado di acidità massimo: grammi 0,5% (espresso in acido oleico) rilevato all'imbottigliamento;

perossidi: valore massimo 12 meq02/kg rilevato all'imbottigliamento;

polifenoli totali $\geq$ 100 mg/kg;

rapporto acido oleico/acido linoleico ≥ 8.

Art. 7.

Designazione e presentazione

La designazione e presentazione del prodotto, di cui all'art. 1, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) in etichetta deve figurare la dizione oli extravergine di oliva «Cartoceto», seguita da «denominazione di origine protetta», in caratteri chiari e ben evidenziati, in modo tale da essere nettamente distinta dal complesso delle altre indicazioni che compaiono;

2) sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili ad evidenziarne l'operato dei singoli produttori;

3) sono ammessi riferimenti identificativi aziendali, l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore su nomi geografici ed in particolare modo su nomi di altre zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta;

4) potrà essere evidenziato il metodo di molitura;

5) è consentito l'uso in etichetta del nome dell'azienda agricola, della fattoria o della tenuta, solo nel caso di oli prodotti con olive provenienti da oliveti appartenenti alle stesse;

6) nella retro etichetta potranno essere indicate in percentuale le quantità di olive dominanti di cui all'art. 2;

7) è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: fine scelto, superiore, genuino, ecc.;

8) è vietato l'uso di menzioni geografiche aggiunte, che facciano riferimento a comuni, frazioni e comprensori dell'area di produzione di cui all'art. 3;

9) per l'immissione al consumo, saranno adoperati recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
Domanda di registrazione: art. 5
D.O.P. (X) I.G.P. ( )

N. Nazionale del fascicolo: 12/2002

1. Servizio competente dello Stato membro:

Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.

Indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

Tel. 06-4819968 - Fax 06-42013126.

e-mail:qtc3@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente:

2.1 Nome: Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extra di oliva «Cartoceto».

2.2 Indirizzo: piazza Garibaldi, 1 - 61030 Cartoceto (Pesaro).

2.3 Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: classe 1.5 olio extravergine di oliva.

4. Descrizione del disciplinare:

(riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2):

4.1 Nome: «Cartoceto».

4.2 Descrizione: olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche:

acidità max: gr 0,5% (espresso in acido oleico);

punteggio al panel test ≥ 7, inequivocabile assenza di difetti e percezione del fruttato;

perossidi: valore massimo 12 $Meq0_2$/kg;

polifenoli totali $\geq$ 100 mg/kg;

rapporto acido oleico/acido linoleico ≥ 8;

colore: verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli ancora molto freschi; giallo oro, con riflessi verdognoli, per gli oli più maturi;

odore: fruttato di oliva verde, da leggero a medio, secondo la scala C.O.I., con lieve sentore di erbaceo;

gusto: armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce, amaro e piccante fusi.

4.3 Zona geografica: la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto» interessa, nella provincia di Pesaro-Urbino, situata nella regione Marche, i territori amministrativi dei comuni di Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mombaroccio e parte di quello di Fano che si identifica in cartografia con tutto il versante collinare nord delimitato dalla s.s. Flaminia fino all'incrocio con la s.s. Adriatica (versante sud) ed il confine amministrativo (versante nord).

4.4 Prova dell'origine.

Alcuni storici fanno risalire l'origine di Cartoceto, e dei paesi circonvicini, ai cartaginesi che, scampati alla battaglia sul fiume Metauro (207 a.C.), si sarebbero sottratti alla cattura ed all'eccidio rifugiandosi nei boschi alla destra del fiume Metauro mentre altri, attraversato il fiume, si sarebbero nascosti nelle colline sovrastanti la vallata, allora ricoperte da fitte selve. Impossibiitati a ritornare in patria, si sarebbero stanziati sul posto formando i primi nuclei familiari. Così Cartoceto deriverebbe da *«Carchidon»* o *«Carthada»*, nome greco di Cartagine, o dal latino *«Carthaginensium coetus»*, gruppo di cartaginesi, da cui Carti - cetum.

La presenza dell'olivo sul territorio di Cartoceto è dimostrata da una serie di atti e documenti già dal XIII secolo quando, per le concessioni dei terreni in enfiteusi, dove figurano fondi con ulivi a Ripalta, a partire dal 1178, venivano stipulati specifici accordi dove era previsto che venisse dato, ogni anno, la metà del frutto delle olive ed il pagamento di cento soldi lucchesi qualora non fossero osservate le condizioni pattuite. I territori, posti sotto la giurisdizione di Fano, costituivano una importante risorsa olearia e tra essi Cartoceto risultava di particolare importanza primeggiando per produzione, come ha rilevato nel 1392 l'Amiani nelle «Memorie historiche della città di Fano». I proprietari ponevano grande interesse alla coltivazione dell'olivo tanto che, nel catasto del 1540, 116 proprietari su 195 avevano ulivi nei loro fondi. Nonostante che sull'olio gravassero le gabelle, Cartoceto incrementò nei secoli il numero di piante di olivo, tanto che tra il 1590 ed il 1681 il numero di piante si quadruplicò.

Alcuni atti notarili consentono di appurare, in quell'epoca, la presenza di numerosi molini a Cartoceto e di far luce sugli articolati rapporti che li reggevano. La conduzione societaria dei molini è un dato che ricorre per tutto il XV e XVI secolo, dove vengono costituite apposite compagnie tra i proprietari con particolari patti e condizioni. Di conseguenza, la procedura di frazionamento della proprietà di un molino era complessa e non sempre chiara. Molte volte si trat-

tava della metà o della terza parte, ma vi sono anche divisioni più parcellizzate per le quali, data la delicatezza dell'operazione, venivano incaricate più persone per la stima. Dall'esame dei rogiti in successione temporale, si deduce che alla data del 1° agosto 1538 in Cartoceto vi erano sette frantoi operativi. L'olio, prodotto in Cartoceto, ha rappresentato da sempre uno tra i beni più apprezzati tanto che veniva indicato, nel 1390, come valore di un bene, ad esempio «un somaro bianco con sella vale sette quartaroli d'olio (61 litri)». L'olio assolveva a diverse funzioni: serviva come forma di pagamento per lavori di vario genere, veniva dato come rendita ad ogni canonico della collegiata e come cattedratico alla mensa vescovile. La comunità si preoccupò d'avviare, fin dai primi tempi, la vendita dell'olio che avveniva in piazza tramite un appalto e in particolare nei giorni di mercato. Il venditore-banditore si impegnava a non aumentare il prezzo ai forestieri, a mantenere l'olio buono e nei recipienti, e ad esporre un cartello con il costo. L'olio, non serviva solo al fabbisogno del paese, ma era richiesto e apprezzato anche fuori regione. Diversi documenti attestano la notorietà, fin dal 1500, che aveva acquisito l'olio prodotto a Cartoceto.

Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuato nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Cartoceto», garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

Le olive provengono da uliveti situati nella zona di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri oliveti in un elenco debitamente attivato ed aggiornato. Le operazioni di estrazione dell'olio, di confezionamento ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un elenco apposito. La struttura di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l'iscrizione agli elenchi e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo scopo di garantire la rintracciabilità del prodotto.

4.5 Metodo di ottenimento.

L'olio extra vergine di oliva «Cartoceto» è prodotto dalle varietà di olivo Raggiola, Frantoio e Leccino, presenti negli oliveti in misura non inferiore al 70%, congiuntamente o singolarmente. Altre varietà minori, Raggia, Moraiolo, Pendolino, sono ammesse fino a un massimo del 30%. Le olive sono raccolte a partire dall'inizio dell'invaiatura, che nel comprensorio olivicolo delimitato si avverte generalmente dalla seconda decade di ottobre, e non si protraggono oltre il 25 novembre di ogni anno. I metodi di raccolta delle olive sono di tipo tradizionale, manuale, con pettinatura a mano o con sistemi meccanici con rastrelli pneumatici o elettrici; la raccolta per scuotimento, abbacchiatura o abscissione è espressamente vietata. Le olive sono conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed areati in modo idoneo ad evitare danni al frutto. La difesa antiparassitaria prevede: opportuni trattamenti contro il *Dacus oleae*, a partire da fine luglio/primi di agosto mentre l'ultimo trattamento non deve mai essere effettuato oltre il 10 settembre, e contro la fusaggine con trattamenti nel periodo invernale ed estivo.

La produzione massima di olive non supera la quantità di kg 9.000 per ettaro per i nuovi impianti (sesto dinamico, irrigui, terreni particolarmente fertili), il limite produttivo per i vecchi impianti tradizionali è di 7.500 kg/ha, mentre negli oliveti promiscui la produzione media di olive è di 20 kg per pianta. La D.O.P. «Cartoceto» è ottenuta esclusivamente da olive sane, provenienti dalla zona di produzione, molite in oleifici siti nel territorio medesimo ed imbottigliato in opifici ricadenti nello stesso territorio. La molitura delle olive deve avvenire non oltre le 48 ore dalla raccolta. le olive devono sostare solo poche ore nei frantoi. L'estrazione dell'olio extravergine di oliva «Cartoceto» avviene esclusivamente mediante metodi tradizionali o in continuo, si devono rigorosamente mantenere in tutto il ciclo estrattivo i parametri di temperatura fissati dal regolamento CE n. 2568/92 osservando le prescrizioni, indicate nel disciplinare di produzione, che tengono conto e pongono in relazione il tipo di frangitura, le temperature e i tempi di gramolazione con il grado d'invaiatura ed il periodo di raccolta delle olive. Non è ammesso il metodo di trasformazione noto come «ripasso», non è consentito fare uso di prodotti chimici o biochimici durante la trasformazione delle olive in olio, è consentito il solo uso d'apparecchiature di filtraggio di tipo meccanico. Lo olive sono sottoposte a preventivo defogliamento. La resa delle olive in olio non può superare i 18 kg/q.le. Gli oli prodotti devono essere stoccati, fino al momento dell'imbottigliamento, in botti di acciaio inox condizionati con azoto.

4.6 Legame.

La presenza dell'olivo in queste zone caratterizza il paesaggio e la sua coltivazione si integra con i ritmi di vita della piccola comunità fondendo la sua storia con quella del paese. Il particolare microclima favorito dall'esposizione predominante a sud, sud- est, le limitate altitudini, le barriere naturali dei monti Partemio e della Mattera, l'andamento collinare di tutto il comprensorio, il suolo di medio impasto prevalentemente tufaceo-arenaceo risalente all'epoca miocenica, le correnti ascensionali del Metauro che salgono tramite il Rio Secco e i venti freddi frastagliati dalle Cesane, hanno fatto si che l'olivo si sviluppasse in maniera determinante. Il clima è sub-mediterraneo, ideale per la coltivazione dell'ulivo, registra una temperatura media annuale di circa 14° C, per effetto di minime intorno allo 0° C dei mesi di gennaio e febbraio e temperature dei mesi estivi di luglio e agosto attestanti massime di 26° C.

La coltura dell'olivo è tradizionalmente radicata nel territorio delimitato e sono diverse le testimonianze che attestano il forte legame tra l'olivo e la popolazione; esempio palese è il primo Consiglio popolare, avvenuto nel gennaio 1558, dove alla presenza del capitano di Cartoceto e del notaio del paese, cinquanta persone tra le più rappresentative e note discussero sulla grave situazione economica e finanziaria in cui versava la comunità dì Cartoceto a causa delle molte e ricorrenti imposizioni fiscali. Per evitare il costante deterioramento della situazione, la comunità decise di acquistare uno o due molini ad olio in modo da garantire una sicura entrata con cui pagare i vari tributi.

L'olio, già dal XVI secolo, era oggetto di severi controlli e varie furono le disposizioni per controllare le olive che affluivano ai molini ed evitare, così, l'incetta e il contrabbando. Successivamente furono emanati bandi che imponevano la denuncia dell'olio appena ricavato, ma anche del vecchio, indicando il luogo dove era conservato. Fu resa obbligatoria la presenza nei molini di libri con numeri progressivi e data, con l'obbligo di annotare su una faccia l'oliva portata con il nome del macinante e dall'altra la quantità d'olio prodotta. Per i trasgressori era prevista la pena di 25 scudi ed altre sanzioni. Dopo la macinatura, inoltre, si doveva consegnare alla cancelleria criminale di Fano la nota dell'olio.

Nonostante le alterne vicende della comunità di Cartoceto, l'interesse verso l'olivo e la sua coltivazione è stata sempre elevata e l'istituzione della «Mostra mercato dell'oliva e dell'olio» che si tiene nel mese di novembre dal 1977, suscitando l'interesse e grande affluenza di pubblico, è la dimostrazione più evidente.

4.7 Struttura di controllo.

Nome: Agroqualità S.r.l.

Indirizzo: via Montebello, 8 - 00185 Roma.

4.8 Etichettatura.

Olio extra vergine di oliva «Cartoceto» denominazione di origine protetta.

Il nome della denominazione deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

L'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di vetro con capacità non superiore a litri 5.

4.9 Condizioni nazionali.

04A11617

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2004.

Iscrizione della denominazione «Tergeste» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1845/2004 della commissione del 22 ottobre 2004, la denominazione «Tergeste» riferita agli oli extravergine di oliva, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Tergeste», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili, per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Tergeste», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Tergeste» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «TERGESTE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Tergeste» è riservata agli oli extra vergine di oliva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Tergeste» è riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varietà di olive presenti negli oliveti nelle seguenti proporzioni:

Belica o Bianchera, in quantità non inferiore al 20%;

Carbona, Leccino, Leccio del Corno, Frantoio, Maurino, Pendolino da sole o congiuntamente per la differenza.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» comprende i territori della provincia di Trieste idonei a conseguire produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende, il territorio amministrativo della provincia di Trieste, per intero con i seguenti comuni:

Muggia/Milje, San Dorligo della Valle/Dolina, Trieste/Trst, Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina, Sgonico/Zgonik e Monrupino/Repentabor.

La zona è così delimitata: ad est dal confine con la Slovenia; ad ovest dalla provincia di Gorizia; a nord dal confine con la Slovenia; a sud dalla costa adriatica.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» devono essere quelle tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente art. 3 e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche caratteristiche qualitative all'olio derivato.

2) I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree individuate.

3) Le olive devono essere raccolte a partire dall'inizio dell'invaiatura e le operazioni di raccolta non dovranno protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni anno.

4) Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta, a mano o con mezzi meccanici, e conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al frutto e molite entro tre giorni dalla raccolta in frantoi ubicati nella zona di produzione descritta nell'art. 3.

5) La difesa antiparassitaria deve essere svolta secondo i criteri di lotta guidata ed integrata e/o biologica.

6) La produzione massima di olive riferite a coltura specializzata degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine «Tergeste» non devono superare i 65 quintali di olive per ettaro. Le produzioni massime di olive in coltura promiscua non devono superare i 50 chilogrammi per pianta. La resa massima in olio delle olive non può essere superiore al 22%.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1) Le operazioni di confezionamento dell'olio devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

2) Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il più fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

3) Durante la molitura ed in tutte le fasi del ciclo di lavorazione si dovranno rispettare le seguenti condizioni:

la temperatura della pasta non deve superare i 30°C;

durante la gramolatura è consentito soltanto l'uso dell'acqua;

tutti i mezzi impiegati nel ciclo non devono cedere materiali, sapori od odori;

per i vasi oleari si privilegiano materiali vetrosi o vetrificati o di acciaio, con esclusione di resine e plastiche.

4) Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le trentasei ore dal conferimento delle olive al frantoio.

5) Nei frantoi le olive devono essere conservate in locali sufficientemente aereati.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: oro-verde;

odore: fruttato medio;

sapore: fruttato con media o leggera sensazione di piccante;

punteggio al panel test: $\geq$ 6,8 con i seguenti parametri sensoriali, fruttato verde superiore o uguale a 2, amaro e piccante superiore o uguale a 1;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi $\leq$ 12 meq02/kg;

acido oleico $\geq$ 74%;

acido linoleico $\leq$ 9%;

polifenoli totali $\geq$ 100 mg/kg;

Delta K $\leq$ 001;

K270 $\leq$ 020;

K230 $\leq$ 230.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1) Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «superiore», «selezionato».

2) È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

4) È consentito l'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva a condizione che vengano riportate in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.

5) Il nome della denominazione di origine protetta «Tergeste» deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

6) L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» deve essere immesso al consumo in bottiglie di capacità non superiore ad un litro con l'esclusione di contenitori di resina e plastica.

7) È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui è ottenuto l'olio.

8) In etichetta, di seguito alla denominazione di origine protetta, potrà comparire la traduzione letterale in lingua slovena dell'indicazione del prodotto.

REGOLAMENTO (CEE) N.2081/1992 DEL CONSIGLIO
Domanda di registrazione: art. 5
DOP(X) IGP N. Nazionale del fascicolo: 6/2002

1. Servizio competente dello Stato membro:

Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.

Indirizzo: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma.

Tel. 06/4819968 - Fax 06/42013126.

e-mail:qtcIII@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente:

2.1 Nome: Comitato promotore della valorizzazione dell'olio extra di oliva di Trieste.

2.2 Indirizzo: c/o Camera di commercio, industria e artigianato - piazza della Borsa, 14 - 34100 Trieste.

2.3 Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: classe 1.5 olio extravergine di oliva.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2).

4.1 Nome: Tergeste.

4.2 Descrizione: olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche:

acidità max 0,5%;

punteggio al panel test > = 6,8 con i seguenti parametri sensoriali: fruttato verde > = 2, amaro e piccante > =1;

perossidi < = 12 Meq0_2/kg;

polifenoli > = 100 mg/kg;

colore: oro-verde;

odore: fruttato medio;

sapore: fruttato con media o leggera sensazione di piccante;

acido oleico > = 74%;

acido linoleico < = 9%;

Delta K < = 0,01;

K270 < = 0,20;

K230 < = 2,30.

4.3 Zona geografica: la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Tergeste» interessa il territorio amministrativo della provincia di Trieste, per intero con i seguenti comuni di:

Muggia/Milje, San Dorligo della Valle/Dolina, Trieste/Trst, Duino - Aurisina/Devin - Nabrežina, Sgonico/Zgonik e Monrupino/Repentabor. La zona è delimitata ad est dal confine con la Slovenia; ad ovest dalla provincia di Gorizia; a nord dal confine con la Slovenia; a sud dalla costa adriatica. La zona di produzione è delimitata in apposita cartografia.

4.4 Prova dell'origine: Tergeste o Tergestum è l'antico toponimo della città di Trieste mentre incerta è la stessa etimologia del nome, che deriverebbe dalla voce il lirica terg. - mercato. Alcuni studiosi ritengono che sia stato Augusto a fondare la colonia di Tergeste, certamente fu lo stesso Ottaviano, non ancora Augusto, a cingere di mura Trieste. Le origini della presenza dell'olivo a Trieste e nell'Istria vanno ricercate nel periodo antecedente alla venuta dei romani infatti, le testimonianze di Marziale, Plinio e Stradone sui pregi dell'olio proveniente da questi territori, avvalorano questa tesi. Coloni fenici (i focesi fondatori di Marsiglia) che navigarono l'Adriatico e greci (con ogni probabilità siracusani) quasi sicuramente giunsero prima dei romani ed introdussero, oltre alla coltura stessa dell'olivo, un insieme di conoscenze tecniche ed agronomiche riguardanti la sua coltivazione.

L'olivicoltura, fin dai tempi di Roma Imperiale, era presente su tutta l'area orientale dell'Adriatico, che si spingeva a nord dalle isole del Quarnero, nell'Istria, fino a concludersi ad emiciclo nei terreni aggrappati ai dirupi carsici che affondavano nelle ultime acque dell'Adriatico. In quest'ultima fascia, individuabile nel comprensorio della denominazione e nel suo entroterra marnoso arenaceo, si hanno le

più remote testimonianze olivicole nell'attuale configurazione politica della regione. I romani, accortisi della naturale predisposizione delle terre e del clima di queste zone, iniziarono ad ampliare la coltivazione olivicola, dotando ogni podere di un proprio torchio. Il rinvenimento di diverse macine nei caseggiati dell'età romana, una di queste è stata recentemente rinvenuta in una frazione del comune di San Dorligo della Valle, dimostra l'opera di colonizzazione effettuata in quell'epoca. Diversi autori, tra cui Marziale e Plinio, hanno lodato l'olio prodotto in questo territorio. L'olivo perdette ogni importanza con il tramonto dell'impero romano riprendendosi solamente durante l'impero bizantino, per poi proseguire sotto i franchi, ritornando ad essere una delle principali risorse dell'agricoltura locale, al punto che una delle forme di riscossione dei tributi feudali (le cosiddette decime) fu rappresentato proprio dal conferimento in natura dell'olio prodotto. Diversi documenti storici affermano tale consuetudine. Nel corso dei secoli la coltivazione dell'olivo rimase nell'uso delle popolazioni locali e diverse testimonianze confermano il legame esistente con il territorio tra cui l'esistenza di contratti, tra proprietari ed affittuari, includenti l'obbligo di piantare olivi, testamenti con lasciti di olio, disposizioni comunali relative ai torchi e alle misurazione delle olive. Con l'inizio dell'ultimo secolo l'olivicoltura provinciale non subì significative variazioni fino alla durissima gelata del 1929. In quell'anno, cause concomitanti, ridussero drasticamente la realtà olivicola locale. Negli anni a seguire non vi furono significativi investimenti colturali dovuti a problemi legati alla complessiva ristrutturazione dell'economia locale indirizzata verso insediamenti industriali e la sola caparbietà di alcuni agricoltori ha permesso il mantenimento di un certo patrimonio olivicolo locale basato su varietà autoctone.

Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuato nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Tergeste», garantendo che il controllo effettuato dall'Organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

Le olive provengono da uliveti situati nella zona di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri oliveti in un elenco debitamente attivato ed aggiornato. Le operazioni di estrazione dell'olio, di confezionamento ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un elenco apposito. La struttura di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l'iscrizione agli elenchi e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo scopo di garantire la rintracciabilità del prodotto.

4.5 Metodo di ottenimento: l'olio extra vergine di oliva «Tergeste» è prodotto dalle varietà di olivo, presenti negli oliveti, nelle seguenti proporzioni: Belica o Biancheria, in quantità non inferiore al 20%, Carbona, Leccino, Leccio del Corno, Frantoio, Maurino, Pendolino da sole o congiuntamente per la differenza. Le olive sono raccolte a partire dall'inizio dell'invaiatura e le operazioni di raccolta non si protraggono oltre il 31 dicembre di ogni anno. Le olive sono raccolte direttamente dalla pianta, a mano o con mezzi meccanici, e conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed areati e molite entro tre giorni dalla raccolta. La difesa antiparassitaria deve essere svolta secondo i criteri di lotta guidata ed integrata e/o biologica. Negli impianti in produzione sono effettuate le tradizionali cure colturali.

La produzione massima di olive, negli oliveti specializzati, non supera i 65 quintali di olive per ettaro mentre, in colture promiscue, la produzione massima di olive non supera i 50 kg per pianta. La resa massima in olio delle olive non può essere superiore al 22%.

L'estrazione dell'olio extravergine di oliva «Tergeste» avviene esclusivamente mediante processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Durante la molitura ed in tutte 16 fasi del ciclo di lavorazione devono essere rispettate le seguenti condizioni: la temperatura della pasta non deve superare i 30° C, durante la gramolatura è consentito soltanto l'uso dell'acqua, tutti i mezzi impiegati nel ciclo non devono cedere materiali, sapori od odori, le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le trentasei ore dal conferimento delle olive al frantoio e le olive devono essere conservate in locali sufficientemente aereati.

4.6 Legame: la presenza della coltivazione dell'olivo in queste zone è determinata da fattori ambientali ed agronomici diversi. Il clima mite, perché risente della vicinanza del mare e poco umido, favorisce una buona produttività, mentre il terreno fresco e drenato, tipico delle terre rosse e delle rocce calcaree, garantisce in primavera ed in estate la crescita continua della nuova vegetazione. L'olivo a Trieste è sopravvissuto anche dopo le terribili gelate del 1929 e del 1956, quando temperature di -8 e -12° C provocarono una forte riduzione del patrimonio olivicolo, ma le particolari caratteristiche del prodotto ed il forte legame che gli agricoltori della zona hanno manifestato nei confronti di questa specie arborea li ha spinti a ripiantare nuovi oliveti. Oggi, sui terrazzamenti della costa e nei vicini colli di Muggia e S. Dorligo è affermata la presenza dell'olivo, in particolare della varietà autoctona «Biancheria», pianta molto rustica che tollera bene i venti marini, il freddo e le energiche potature. Già nell'ottocento alcuni autori descrivevano questa varietà (Pietro Devitak) e annotavano come l'olio che si produceva a Trieste, per la sua eccezionale dolcezza, veniva inviato in omaggio all'imperatrice Maria Teresa d'Austria.

La coltura dell'olivo è tradizionalmente radicata nel territorio delimitato e sono diverse le consuetudini, tramandate da generazioni, che legano alcuni momenti della coltivazione dell'olivo, dalle cure colturali sino al momento della raccolta delle olive, dell'estrazione e della conservazione dell'olio, alle popolazioni con racconti popolari, usanze, detti e ricette culinarie.

4.7 Struttura di controllo:

nome: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste;

indirizzo: piazza della Borsa, 14 - 34100 Trieste.

4.8 Etichettatura: olio extra vergine di oliva «Tergeste» Denominazione di origine protetta.

Il nome della denominazione deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

L'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di capacità non superiori a litri 1 con l'esclusione di contenitori di resina e plastica.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui è ottenuto l'olio. In etichetta, di seguito alla denominazione di origine protetta potrà comparire la traduzione letterale in lingua slovena dell'indicazione del prodotto.

4.9 Condizioni nazionali.

04A11618

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2004.

Iscrizione della denominazione «Miele della Lunigiana» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 1845/2004 della commissione del 22 ottobre 2004, la denominazione «Miele della Lunigiana» riferita alla categoria «altri prodotti di origine animale», è iscritta quale

denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3 del Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione, degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Miele della Lunigiana» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CEE) n 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«MIELE DELLA LUNIGIANA»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» è riservata alle due tipologie:

miele di acacia e miele di castagno, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1 Si definisce «Miele della Lunigiana» di acacia, il miele prodotto su fioritura di robinia pseudoacacia L.

Si definisce «Miele della Lunigiana» di castagno, il miele prodotto su fioritura di castanea sativa M.

2.2 Caratteristiche del prodotto.

2.2.1 «Miele della Lunigiana» di acacia.

2.2.1.1 Caratteristiche organolettiche.

Il «Miele della Lunigiana» di acacia presenta le seguenti caratteristiche:

si mantiene a lungo liquido e limpido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale formazione di cristalli, senza comunque arrivare ad una cristallizzazione completa;

consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;

colore: molto chiaro, da pressoché incolore a giallo paglierino;

odore: leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile a quello dei fiori;

sapore: decisamente dolce, con leggerissima acidità e privo di amarezza. L'aroma è molto delicato, tipicamente vanigliato, poco persistente e privo di retrogusto.

2.2.1.2 Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di acacia deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua: non superiore a 18%;

contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg al momento dell'invasettamento.

2.2.1.3 Caratteristiche melissopalinologiche.

Il sedimento del miele si presenta in genere povero di polline, con un numero di granuli di polline di acacia inferiore a 20.000/10 g di miele.

2.2.2 «Miele della Lunigiana» di castagno.

2.2.2.1 Caratteristiche organolettiche.

Il «Miele della Lunigiana» di castagno presenta le seguenti caratteristiche:

si mantiene per lungo tempo allo stato liquido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale ed irregolare cristallizzazione;

colore: ambra scuro, spesso con tonalità rossastra;

odore: abbastanza forte e penetrante;

sapore: persistente, con componente amara più o meno accentuata.

2.2.2.2 Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di Castagno deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua: non superiore a 18%;

contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg al momento dell'invasettamento.

2.2.2.3 Caratteristiche melissopalinologiche.

Il sedimento del miele si presenta ricco di polline, con un numero di granuli pollinici di castagno superiore a 100.000/10g di miele.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, trasformazione, elaborazione e condizionamento del «Miele della Lunigiana» di acacia e di castagno è costituita dalla parte di territorio della provincia di Massa-Carrara individuato come segue:

comune di Pontremoli	per intero
comune di Zeri	»
comune di Mulazzo	»
comune di Tresana	»
comune di Podenzana	»
comune di Aulla	»
comune di Fosdinovo	»
comune di Filattiera	»
comune di Bagnone	»
comune di Villafranca in Lunigiana	»
comune di Licciana Nardi	»
comune di Comano	»
comune di Fivizzano	»
comune di Casola in Lunigiana	»

Tale areale, in un unico corpo, si estende per circa ha 97.000, così come da cartografia allegata.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

riferimenti storici che attestano l'origine ed il legame nel tempo con il territorio, quali il forte radicamento, il grande peso e la specializzazione dell'apicoltura in Lunigiana; utilizzo da secoli del miele in ricette tipiche e tradizionali della gastronomia locale; utilizzo di altri prodotti derivati dall'apicoltura come medicinali e per la fabbricazione locale delle candele;

riferimenti culturali quali i numerosi successi riscossi dai mieli lunigianesi in importanti concorsi a carattere nazionale ed internazionale;

riferimenti sociali ed economici quali la presenza nella zona da innumerevoli anni di produttori di miele; ai produttori residenti, da moltissimi anni si sono affiancati produttori provenienti da altre zone e regioni italiane, richiamati dalla possibilità di ottenere miele di elevata qualità.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Alveari e postazioni.

Gli alveari di produzione possono essere «stanziali», cioè permanere per l'intero arco dell'anno nella stessa postazione, o «nomadi», ma con spostamenti entro il territorio sopra descritto per tutto il periodo delle fioriture interessate; le postazioni devono essere comunque localizzate nell'ambito del territorio sopra individuato. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari utilizzati devono essere rigorosamente vuoti.

5.2 Produzione.

Gli alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le seguenti indicazioni:

le famiglie devono essere contenute in arnie razionali, cioè a favi mobili e a sviluppo verticale;

gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche e agli interventi terapeutici necessari al preventivo contenimento delle malattie secondo le disposizioni del Servizio sanitario nazionale;

l'eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima della posa dei melari e comunque deve essere effettuata solo con zucchero e acqua;

i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento dell'immissione nell'alveare e non devono avere mai contenuto covata; al momento dell'immissione dei melari bisogna utilizzare l'escludi regina o altro idoneo strumento per evitare l'ovideposizione nel melario;

il prelievo dei melari avverrà dopo che le api saranno state allontanate dagli stessi con un metodo che preservi la qualità del prodotto (ad es. con apiscampo o soffiatore); è vietato l'uso di sostanze repellenti.

5.3 Estrazione e lavorazione.

Per beneficiare della denominazione di origine protetta il miele deve essere estratto e lavorato con le seguenti modalità:

i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione del miele devono ricadere nell'ambito territoriale di produzione e rispondere alle norme legislative vigenti;

tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura, conservazione, lavorazione del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare e previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

l'estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la filtrazione deve essere fatta con filtro permeabile agli elementi figurati del miele; successivamente alla filtrazione il miele deve essere posto in recipienti per la decantazione;

ove si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici (trasferimento, invasettamento, ecc.) il trattamento termico deve essere limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40º C;

5.4 Confezionamento.

Sono consentite esclusivamente confezioni in vetro con chiusura twist-off nei seguenti formati: da 30 g a 1000 g.

Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 3. Detto condizionamento nella zona geografica delimitata, al pari delle altre fasi del processo produttivo, costituisce una pratica tradizionalmente in uso nella stessa area ed è giustificata dai seguenti motivi:

a) per salvaguardare la qualità del prodotto, in quanto con il confezionamento in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi di alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli inevitabili spostamenti e variazioni di condizioni fisiche ed ambientali;

b) per garantire il controllo e la rintracciabilità del prodotto, in modo da rendere efficace l'attività di controllo esercitata dall'Organismo autorizzato in tutte le fasi del processo produttivo, prevista obbligatoriamente all'art. 7 del presente disciplinare (ai sensi dell'art. 10 del reg. n. 2081/1992).

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il «Miele della Lunigiana» presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.

L'areale della zona di produzione è costituito da un unico corpo e corrisponde interamente al territorio dell'attuale Comunità montana della Lunigiana i cui confini geografici coincidono quasi interamente con quelli naturali, costituiti dagli spartiacque montani che delimitano la Lunigiana dalle altre valli limitrofe.

Il «Miele della Lunigiana» è prodotto in un territorio complessivaniente omogeneo caratterizzato da un ambiente naturale sostanzialmente intatto.

Il territorio lunigianese presenta un'ampia diffusione sul territorio di essenze arboree spontanee e coltivate di castagno e di acacia che garantiscono, come si evince da studi scientifici, produzioni costanti e uniformi e fioriture tali da consentire importanti produzioni sicuramente monofloreali e competitive per le caratteristiche organolettiche.

La predetta connessione con l'ambiente determina un prodotto peculiare, le cui particolari caratteristiche distinguono tuttora il miele di castagno e di acacia prodotti in Lunigiana rispetto ai mieli analoghi di altre zone.

Il legame con l'ambiente è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:

iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7;

denuncia all'organismo di controllo del numero di arnie possedute e della produzione annuale di miele;

tenuta degli appositi registri di produzione e confezionamento.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:

1) «Miele della Lunigiana» di acacia o di castagno;

2) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;

3) logo della DOP, ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo può essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;

4) il termine minimo di conservazione di cui agli articoli 3 e 9 della direttiva 2000/13/CE deve essere indicato con la seguente dicitura «da consumarsi preferibilmente entro fine ...», corredata dall'indicazione del mese e dell'anno; in ogni caso tale data non deve superare il periodo di due anni a decorrere dal confezionamento.

Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
domanda di registrazione: art. 5
DOP (X) - I.G.P. ( )
N. nazionale del fascicolo: 4/2001

1. Servizio competente dello Stato-membro:

Nome : Ministero delle politiche agricole e forestali

Indirizzo: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma

Tel. 06/4819968, fax 06/42013126, e-mail:qualita@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente:

2.1 Nome: Comitato promotore richiesta riconoscimento Miele della Lunigiana D.O.P.

2.2 Indirizzo: c/o Comunità montana della Lunigiana - p.zza della Libertà - 54013 Fivizzano (MS).

2.3 Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( )

3. Tipo di prodotto: altri prodotti di origine animale - (Miele) Classe 1.4.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2):

4.1 Nome: «Miele della Lunigiana»

4.2 Descrizione: Miele delle seguenti due tipologie:

di acacia, prodotto su fioritura di robinia pseudoacacia L.;

di castagno, prodotto su fioritura di castanea sativa M.

Il «Miele della Lunigiana» di acacia presenta le seguenti caratteristiche:

organolettiche, si mantiene a lungo liquido e limpido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale formazione di cristalli con una consistenza sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua; il colore è molto chiaro, da pressoché incolore a giallo paglierino, l'odore è leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile a quello dei fiori mentre il sapore è decisamente dolce, con leggerissima acidità e privo di amarezza. L'aroma è molto delicato, tipicamente vanigliato, poco persistente e privo di retrogusto;

chimico-fisiche e microscopiche, il contenuto in acqua non è superiore al 18% mentre il contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF) non supera 10 mg/kg al momento dell'invasettamento;

melissopalinologiche, il sedimento del miele si presenta in genere povero di polline, con un numero di granuli di polline di acacia inferiore a 20.000/10 g di miele.

Il «Miele della Lunigiana» di castagno presenta le seguenti caratteristiche:

organolettiche, si mantiene per lungo tempo allo stato liquido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale ed irregolare cristallizzazione, il colore è scuro, spesso con tonalità rossastra mentre l'odore è abbastanza forte e penetrante, il sapore è persistente, con componente amara più o meno accentuata;

chimico-fisiche e microscopiche, il contenuto in acqua non è superiore al 18% mentre il contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF) non è superiore a 10 mg/kg al momento dell'invasettamento;

melissopalinologiche, il sedimento del miele si presenta ricco di polline, con un numero di granuli pollinici di castagno superiore a 100.000/10 g di miele.

4.3 Zona geografica: la zona di produzione, trasformazione, elaborazione e condizionamento del «Miele della Lunigiana» di Acacia e di Castagno è costituita dalla parte di territorio della provincia di Massa Carrara, nella Regione Toscana, corrispondente all'areale dalla Comunità montana della Lunigiana, e si estende per circa ha 97.000.

4.4 Prova dell'origine:

la Lunigiana è una regione naturale e storica della Toscana, corrispondente alla valle del fiume Magra sino alla sua confluenza col torrente Vara. Deve, probabilmente, il suo nome alla fondazione della colonia di Luni, nel 177 a.C. La val di Magra fu sempre il tramite di grandi comunicazioni fra la parte peninsulare d'Italia, la valle del Po e i paesi d'oltre Alpe. La strada consolare romana che proseguiva da Pisa a Luni e a Genova, fino ad Arles, percorreva le tracce di un cammino preistorico. Le prime notizie certe sull'apicoltura in Lunigiana le possiamo ricavare dall'estimo generale del 1508 dove tale attività produttiva veniva considerata da reddito e prevista una tassa per ogni alveare posseduto. Gli alveari censiti in quell'anno erano 331, prevalentemente di proprietà di famiglie ricche. La maggior parte delle famiglie possedeva più di un alveare ed i prodotti ottenuti avevano diversi scopi: il miele veniva utilizzato come dolcificante, come materia prima per dolci e come medicinale mentre la cera veniva utilizzata per la costruzione di candele. L'importanza dell'attività apistica viene desunta dai statuti delle varie comunità e dagli usi civici dove vengono regolamentati con grande meticolosità e precisione il recupero degli sciami vaganti, la collocazione dei bugni sul territorio ed altre operazioni di conduzione degli apiari.

Documenti giudiziari del 700 testimoniano dispute in tribunale per il furto di alveari. I produttori di miele si iscrivono in un apposito elenco debitamente attivato ed aggiornato dall'organismo di controllo e denunciano annualmente il numero di arnie possedute e la produzione di miele ottenuta. Le operazioni di confezionamento sono effettuate nell'ambito dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un elenco apposito. La struttura di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l'iscrizione agli elenchi e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo scopo di garantire la rintracciabilità del prodotto.

4.5 Metodo dell'ottenimento:

gli alveari di produzione possono essere «stanziali», cioè permanere per l'intero arco dell'anno nella stessa postazione, o «nomadi», ma con spostamenti entro il territorio delimitato per tutto il periodo delle fioriture interessate. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari utilizzati devono essere rigorosamente vuoti. Gli alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le seguenti indicazioni:

le famiglie devono essere contenute in arnie razionali, cioè a favi mobili e a sviluppo verticale;

gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche e agli interventi terapeutici necessari al preventivo contenimento delle malattie;

l'eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima della posa dei melari e comunque deve essere effettuata solo con zucchero e acqua;

i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento dell'immissione nell'alveare e i non devono avere mai contenuto covata; al momento dell'immissione dei melari bisogna utilizzare l'escludi regina o altro idoneo strumento per evitare l'ovideposizione nel melario;

il prelievo dei melari avverrà dopo che le api saranno state allontanate dagli stessi con un metodo che preservi la qualità del prodotto (ad es. con apiscampo o soffiatore); è vietato l'uso di sostanze repellenti.

Il miele deve essere estratto e lavorato con le seguenti modalità:

i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione del miele devono ricadere nell'ambito territoriale di produzione;

tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura, conservazione, lavorazione del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare;

l'estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la filtrazione deve essere fatta con filtro permeabile agli elementi figurati del miele; successivamente alla filtrazione, il miele deve essere posto in recipienti per la decantazione;

ove si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici (trasferimento, invasettamento, ecc.) il trattamento termico deve essere limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40º C.

Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 3 del disciplinare. Detto condizionamento nella zona geografica delimitata, al pari delle altre fasi del processo produttivo, costituisce una pratica tradizionalmente in uso nella stessa area ed è giustificata dai seguenti motivi:

a) per salvaguardare la qualità del prodotto, in quanto con il confezionamento in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi di

alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli inevitabili spostamenti e variazioni di condizioni fisiche ed ambientali;

b) per garantire il controllo e la rintracciabilità del prodotto, in modo da rendere efficace l'attività di controllo esercitata dall'Organismo autorizzato in tutte le fasi del processo produttivo, prevista obbligatoriamente all'art. 7 del disciplinare di produzione (ai sensi dell'art. 10 del reg. n. 2081/1992).

4.6 Legame:

l'areale di produzione è tipicamente montano, a nord ed est la dorsale dell'Appennino tosco-emiliano la separa dalla regione padana mentre a sud la catena delle Alpi Apuane, di natura calcarea, e ad ovest il lembo estremo dell'Appennino ligure delimitano la Lunigiana dalle altre valli limitrofe. Nella parte centrale si estende un ampio bacino intermontano di natura alluvionale con una complicata rete idrografica, di cui il fiume Magra rappresenta l'elemento principale, in cui vanno a confluire tutti i corsi d'acqua del territorio. La vicinanza della Lunigiana al mare e la complessità del paesaggio montano creano gradienti microclimatici diversificati, con le parti più basse del territorio che risentono dell'effetto delle inversioni termiche con frequenza di nebbie notturne e spesso persistenti fino alla tarda mattinata, mentre la fascia collinare gode di un clima più mite.

Il territorio della Lunigiana, per le sue caratteristiche pedologiche ed orografiche, è sempre stato utilizzato in modo poco intensivo ed unito alla mancanza di uno sviluppo industriale ha preservato l'integrità dell'ambiente con un abbondante vegetazione boschiva. Attualmente le superfici boschive della Lunigiana ammontano a circa 65.000 ha e costituiscono il 67% del territorio. Le specie che hanno la maggiore diffusione nell'area sono l'acacia (robinia pseudo - acacia) ed il castagno (castanea sativa). L'acacia, utilizzata come essenza per il consolidamento di scarpate, è divenuta spontanea e diffusa nelle aree abbandonate; durante la fioritura, breve ma molto intensa, che avviene in aprile-maggio le api vi producono grandi quantità di nettare.

Il castagno, coltivato dal tempo dei romani, ha rappresentato un'importante risorsa per le famiglie contadine della Lunigiana, sia come fonte per l'alimentazione che per altri utilizzi (carbone, legname e tannino) e durante il periodo della fioritura, che avviene nei mesi di giugno-luglio, viene visitato dalle api. La frequenza di queste due specie ha quindi orientato nel tempo gli apicoltori verso la produzione delle due tipologie di miele. L'ambiente è tradizionalmente interessato all'apicoltura per il basso grado di antropizzazione e tale attività è capillarmente diffusa nel territorio. La notevole presenza delle due essenze, acacia e castagno, e la favorevole successione di fioriture permette la produzione di miele con caratteristiche di purezza particolarmente accentuate.

L'attività apistica in Lunigiana è stata sempre presente e diversi documenti storici ne testimoniano la presenza e la notorietà acquisita, un documento risalente al periodo napoleonico rileva il numero di alveari esistenti, la produzione e la vendita di miele a diversi mercanti. Lo stesso documento rileva l'esistenza di una cereria ed il consumo locale. La tradizione nella produzione di miele e di prodotti dell'alveare si è perpetuata con continuità nei secoli e la costituzione nel 1873 di una società apistica, che aveva come scopo fondamentale la diffusione delle tecniche razionali per l'apicoltura, è una chiara dimostrazione del forte radicamento di questa attività nella Lunigiana.

4.7 Struttura di controllo:

nome: BIOAGRICOOP s.c.r.l.

indirizzo: via Fucini, 10 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).

4.8 Etichettatura:

il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di produzione delimitata e sono consentite esclusivamente confezioni in vetro con chiusura twist-off nei seguenti formati: da 30 g a 1000 g. Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:

«Miele della Lunigiana» di acacia o di castagno;

D.O.P. - Denominazione di origine protetta;

logo della DOP, ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo può essere inserito nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;

il termine minimo di conservazione di cui agli articoli 3 e 9 della direttiva 2000/13/CE deve essere indicato con la seguente dicitura «da consumarsi preferibilmente entro fine...», corredata dall'indicazione del mese e dell'anno; in ogni caso tale data non deve superare il periodo di due anni a decorrere dal confezionamento.

4.9 Condizioni nazionali.

04A11619

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2004.

Iscrizione della denominazione «Lucca» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1845/2004 della Commissione del 22 ottobre 2004, la denominazione «Lucca» riferita agli oli extravergine di oliva, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Lucca», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Lucca», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Lucca» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DELLA PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «LUCCA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Lucca» è riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Lucca» comprende i seguenti comuni: Capannori, Lucca, Montecarlo, Altopascio, Porcari, Villa Basilica per l'area della Piana di Lucca; nei comuni di Camaiore, Massarosa, Viareggio, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema per l'area della Versilia; nei comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Pescaglia, Barga, Coreglia Antelminelli e Minucciano per l'area della Media Valle e Garfagnana; tale territorio è così delimitato.

1) *Area della Piana di Lucca.*

Dal punto di intersecazione della s.s. 439 Lucca-Pescia, si segue Pistoia, in prossimità di Corte Nardi, si prosegue lungo detto confine di provincia, in direzione Sud-Est, fino a raggiungere la quota 54 s.l.m.; superato di poco il Colle della Gherardesca. Da quota 54 si prosegue verso Sud-Est per la strada che passa per Colle Seghieri fino ad incrociare la strada per Montecarlo, lungo la quale si prosegue per circa 500 m, piegando poi verso Sud-Est per la snoda che, dopo la località Corte Mazzini, va ad incrociare la linea ferroviaria che segue verso Sud fino a Ponte Canneto, per poi continuare lungo la linea ferroviaria, prima verso Sud e poi verso Ovest; sino all'incrocio con il rio San Gallo, in località Badia Pozzeveri, si risale verso Nord il corso d'acqua raggiungendo la strada Altopascio-Porcari per proseguire poi lungo questa verso Ovest fino alla Corte La Pineta da dove, verso Nord.

Si prosegue per la strada che costeggiando le colline giunge a Corte Di Galante. Da Corte Di Galante si segue, in direzione Nord, la strada vicinale costeggiando il corso d'acqua, affluente di sinistra del rio Leccio, passando per le quote 63, 75 e 92 s.l.m.; da quota 92 s.l.m. si prosegue verso Nord fino a raggiungere la località Cantina Carrara, a quota 38 s.l.m., quindi verso Sud-Ovest fino alla Corte Mencarini, dalla quale si prosegue verso Sud, lungo la strada che si snoda parallelamente al rio Leccio e che, costeggiando le colline, raggiunge il centro di Porcari, attraversa il paese e prosegue per rientrare a quota 20 s.l.m. sulla strada secondaria che tocca le località Palazzo Rossi, Corte Matteoni, Villa Bottini, si segue il viale di detta strada provinciale e con andamento che segue le pendici collinari, si entra per breve tratto nella strada Borgonuovo-Gragnano, seguendo poi il corso del rio Ralla fino a sotto casa Maionchi, da cui, volgendo a Ponente sotto casa Cesaretti, si raggiunge a quota 30 s.l.m. la strada 30 s.l.m. Borgonuovo-Camigliano e la segue fino a quota 55 s.l.m.; si scende verso Ponente costeggiando le colline fino a quota 39 s.l.m. e da qui segue la strada che porta a Rimortoli, proseguendo verso Nord per breve tratto lungo la carrabile Rimortoli-Segromigno, fino a quota 41 s.l.m., si raggiunge la località Fornoli, si segue la carrabile fino a quota 48 s.l.m. fino a raggiungere il centro che si attraversa, si costeggia il Parco di Villa Reale, poi si segue la carrabile che porta alla frazione di S. Gemignano passando per S. Pancrazio fino al paese di Sesto di Moriano; attraversando il fiume Serchio nei pressi del ponte ferroviario; dal paese di Sesto, scendendo verso Sud, si segue per poco la strada comunale che collega il paese di Sesto alla strada provinciale sulla destra del fiume Serchio, si attraversa Ponte a Moriano e si prosegue, fiancheggiando la collina, attraversando le frazioni di San Michele di Moriano; San Lorenzo, San Quirico di Moriano e S. Arlascio, fino alla Villa Boccella.

Da questa località il confine piega a Ponente verso quota 24 s.l.m. e segue poi la strada che passa per Villa Barsanti, sotto il seminario Arcivescovile e volgendo a Sud va verso Villa Sardi, per raggiungere sopra la quota 24 s.l.m. la località Tre Cancelli.

Da qui si segue per breve tratto la strada Lucca-Camaiore per deviare da questa nella via comunale pedocollinare che passa in località al Pino e che si ricongiunge alla strada Lucca-Camaiore presso Ponte del Giglio e su questa si prosegue per un tratto fino al bivio per la Fornace a quota 51 e 50 s.l.m., si toccano le località Frantoio e Villa Fonna e per la strada che conduce a Mutigliano, presso le quote 33 e 31 s.l.m., la località Villa Orsetti. Da qui si segue la strada che passa presso quote 44 e 43 s.l.m. fino ad incontrare la strada che da Monte S. Quirico conduce a S. Alessio, che si segue per breve tratto poi si risale per la strada che da questo paese segue le colline passando sotto le località Corte Pistelli, Villa Albertini, Corte Buchignani, Boscarecci, Corte Santini, Corte Lanizzi, sotto la Fornace a quota 26 s.l.m. fino alla strada che porta alla Certosa.

Si costeggia quest'ultima fino a Farneta poi, verso Sud passando per le quote 57 e 41 s.l.m, si raggiunge la Corte Donatore; si attraversa la s.s. n. 439 nei pressi di Corte Puccetti; si costeggia il fosso Canabbia fino al suo attraversamento da parte della A 11/12 indi, a quota 48 s.l.m. si tocca la Corte Padrone, la quota 41 s.l.m. e, verso Est, Corte Santone, Villa Liana e verso Sud fino alla scuola di Nozzano.

Dalla scuola di Nozzano si prosegue verso Ovest fino a Balbano, all'altezza della linea ferroviaria Lucca-Viareggio che si segue, verso Est, fino alla stazione di Nozzano indi, verso Sud-Est, al confine con la provincia di Pisa che si segue fino alla intersecazione di detto confine con la A-11 che si segue fino al Ponte sul Canale Ozzeri, si prosegue su detto canale fino a raggiungere la Villa Poschi, per poi prendere la strada per la località Zoppino, Vicopelago e San Michele in Escheto fino a raggiungere la s.s. n. 12 Abetone-Brennero fino a S. Lorenzo a Vaccoli, a quota 27 s.l.m da dove, verso Est passando per quota s.l.m., si segue la strada comunale che porta a San Pietro, attraversando il fosso Guappero e, andando a Nord-Est, seguendo, le quote 23, 24, 17 s.l.m.

Da quota 17 s.l.m., dapprima per breve tratto, verso Est e quindi Sud-Est si percorre la strada comunale che da San Pietro porta a Vorno, fino al bivio per Badia di Cantignano per poi proseguire verso Guamo. All'altezza di Villa Politi, a quota 28 s.l.m., proseguendo per Villa Pierotti si percorre la carrabile che raggiunge il centro di Guamo e, da quest'ultimo verso Est, si segue la strada comunale che, costeggiando il Padule di Massa Macinaia, passando per S. Quirico, il rio S. Quirico e Villa Moscheni porta, all'altezza di San Leonardo in Treponzio, sulla s.s. n. 439 Sarzanese Valdera.

Si segue la stessa in direzione Lucca fino a Ponte alle Luche quindi, a Nord-Est, si costeggia la collina, verso Colognora, Corte Forcone, la centrale del latte «Coop. CAPLAC di San Ginese» e verso Sud fino ad arrivare alla località Porto.

Si rientra verso Ovest, in direzione Collina, fino alla stazione di San Ginese, si prosegue lungo la ex linea ferrata Lucca-Pontedera fino al confine con la provinciale di Pisa.

Si segue detto confine fino alle quote 429 e 356 s.l.m. quindi la strada carrabile che da San Bucolino porta sul Monte Serra; da quest'ultima, verso Nord, costeggiando Cima Sassabodda per le quote 526 e 458 s.l.m., si oltrepassa il Rio Sassabodda, si costeggia la costa del Cipollino a quota 547 s.l.m. fino a raggiungere al rio Visona di Compito, quota 450 s.l.m., si prosegue verso Nord per quota 546 s.l.m., sulla Costa di Borgoguone alle quote 385-428 s.l.m., fino alla strada che da Vorno porta sul Monte Serra.

La si segue fino al fosso di Fossaceca e, seguendo la curva di livello a quota 500 s.l.m., si raggiunge il fosso di Vorno che si segue fino ad incontrare di nuovo la curva di livello a quota 500 s.l.m., nei pressi del Monte di Carrara; indi si costeggia il Monte Le Corna, il Monte di San Pantaleone, fino a valle del Monte Pian di Conserva e quindi il confine con la provincia di Pisa che si segue passando per Villa Orsini, fino al confine fra il comune di Lucca e quello di Viareggio.

Zona di Villa Basilica.

Si parte dal paese di Valgiano e, verso Est, si raggiunge il rio di Cartiera che si segue fino a quota 456 s.l.m. e per mulattiera si raggiunge quota 432 s.l.m., si sale a sud il rio fino a quota 589 s.l.m. poi, sempre per mulattiera, si raggiunge la località Campo Grande a quota 554 s.l.m., si toccano le quote 385 e 412 s.l.m. sino a raggiungere la località di Gelli, si segue poi il sentiero fmo a rio Rimogno; si risale il torrente e si segue il primo affluente di sinistra fino alla località Crocicchiura, si prende la strada che da villa Basilica raggiunge Romitorio verso valle, al secondo tornante si abbandona la strada e si segue il sentiero fino al rio, si scende lungo quest'ultimo fino all'abitazione a quota 563 s.l.m. poi, dalla località Casa delle streghe, si continua lungo le quote 524, 467, 482 s.l.m., fino alla strada che da Pariana va verso l'altopiano delle Pizzorne. Da Pariana si raggiune il cimitero e si segue il rio della Torbola, seguendo poi la curva di livello a 600 s.l.m. fino alla località Uccelliera; da qui si prende il sentiero per il Colle di Capannori a quote 636 e 568 s.l.m., in località Castagnora e da qui si egue la strada di Boveglio-Colognora fino al cimi-

tero di Colognora. Si raggiunge l'abitato e si prosegue verso il rio dei Balzo, si scende lungo il medesimo e si segue il sentiero fino al confine provinciale in località Nardi (punto 1).

2) *Area della Versilia.*

A Nord-Ovest si inizia dal punto di intersecazione tra la via Aurelia ed il confine di provincia con Massa Carrara, si segue tale confine dal mare verso i monti fino alla località Bellegra, da qui si segue la curva di livello della quota 600 s.l.m. fino al crinale del Monte Cerreta che funge da spartiacque tra la valle del Serra ed il versante esposto a Sud, si raggiunge poi il crinale del Monte Canala a quota 432 s.l.m. fino alla località La Rocca a quota 170 s.l.m., si attraversa tale località e si scende fino alla quota 100 s.l.m., si segue la curva di livello a quota 100 s.l.m. e, seguendo il fiume Serra verso la sorgente fino al Canale di Rota, si continua lungo il fiume Serra fino al canale di S. Michele che risale fino a quota 300 s.l.m. per poi percorrere la curva di livello a quota 300 s.l.m. fino a raggiungere il Botro di Rimone; lo si risale fino a quota 600 s.l.m., si percorre tale curva di livello in direzione Sud raggiungendo le pendici del Monte Cavallo e del Monte Castellaccio fino a raggiungere il canale di Basali, si scende lungo tale canale fino al Canale del Giardino, si continua a scendere lungo detto canale fino al canale del rio che risale fino a quota 600 s.l.m., si percorre la curva di livello a quota 600 s.l.m. passando sopra Terrinca e Levigliani, si attraversa il canale delle Volte, gira intorno al Monte Alto, passa sopra le località Retignano e Pruno, attraversa il canale della Capriola sotto il Monte Forato, si attraversa il canale Versilia, si gira intorno al Monte Procinto, si attraversano le frazioni di Pomezzana e Farnocchia, si gira intorno ai monti Lieto, Ornato, Anchiana, Gabberi, prosegue sopra la località Bollogno, intorno al monte Ciurlaglia, Monte Prana ed il Monte Pedona, fino ad incontrare il rio Lucese, si segue il suo corso verso mare per un breve tratto per ricollegarsi al percorso descritto nella Media Valle, in adiacenza alla frazione di Torcigliano. Si riparte dal confine con la provincia di Pisa al punto di intersecazione dello stesso con la strada comunale per Quiesa che si percorre passando per il centro di Massaciuccoli fino ad incontrare la linea ferroviaria Lucca-Viareggio in località Quiesa, si percorre la ferovia Lucca-Viareggio in direzione Viareggio fino alla località Portovecchio, da qui si segue la via di bonifica che da Massarosa raggiunge la località Il Garage, da qui si segue l'altra via di bonifica che da detta località raggiunge la via Sarzanese, si percorre tale via fino al Ponte dell'Abbaccattoio prima del centro di Pietrasanta per seguire la via del Castagno fino ad incontrare la via Aurelia che si percorre per un breve tratto fino al viale Apua che si segue in direzione mare fino a raggiungere l'autostrada Sestri Levante-Livorno, si percorre tale autostrada fino ad incontrare la via provinciale della Marina, si risale detta via in direzione di Querceta fino a raggiungere il fiume Versilia, si percorre il Versilia fino al canale Bonazzera e lo si risale fino ad incrociare la via del Lago che si segue fino a raggiungere la via Aurelia che si percorre in direzione Nord-Ovest fino al confine con la provincia di Massa Carrara.

3) *Area Media Valle.*

Zona centrale.

Dalla Località «Ponte di Campia» si risale verso Nord. Lungo il confine comunale fino alla mulattiera tra Treppignana e la località Battosi (Tenuta de «il Ciocco»); da qui seguendo la strada per Sommocolonia si continua lungo la strada comunale in direzione Ponte di Castagnana; oltrepassato il bivio per Montebono si prende il sentiero per la località Canteo e si continua verso Gragnana e poi verso Piastra, si segue la strada per Renaio verso valle, superato il ponte sul torrente Lopporetta si prende il sentiero per la località Colletto a quota 595 s.l.m., poi si segue la strada per Pegnana verso valle fino al bivio per Tiglio Basso. Da questa località si segue la strada che raggiunge i centri di Tiglio Basso, Coreglia Antelminelli, Gromignana e Lucignana, per poi scendere lungo la strada comunale fino alla s.s. 445. Si segue la statale in direzione Castelnuovo Garfagnana, nell'abitato di Ghivizzano, si prende la strada per Ghivizzano Alto e da qui si prosegue verso il cimitero e poi lungo il sentiero che risale lungo il Rio Secco fino alla località Colle. Da qui si segue la strada fino alla provinciale per Coreglia Antelminelli e poi quest'ultima in direzione Coreglia fino al primo tornante. Qui si prende la carrabile per le località Burica Curchi e si prosegue sul sentiero che oltrepassa il torrente Ania, fino alla località Seggio, quindi si segue la carrabile fino a raggiungere le località Corte, Solco e Loppia (Chisa). Da Loppia si segue la provinciale per Barga poi quella per Castelvecchio Pascoli fino alla località Ponte di Campia su confine comunale.

Zona Est.

Si segue la strada che da S. Pancrazio raggiunge S. Gemignano fino alla statale 12 del Brennero (oltre il cavalcavia ferroviario). Poi lungo la medesima statale in direzione Bagni di Lucca fino al km 53 in località Ponte a Diana, qui si lascia la strada e si segue il sentiero fino alle località Cima del Colle e Madonna di Mirocchio, poi si segue la strada per Benabbio fino al sentiero per S. Trinità, poi verso la località La Motta sotto il Colle di Cerbaia fino al torrente Bugliesima, si segue il torrente fino alla strada per Lucignano. Oltrepassando il bivio per le Pizzorne, si segue il sentiero sul versante destro nella valle del torrente Pizzorna, fino alla località Fabbriche, poi si segue il sentiero lungo le quote 440 e 497 s.l.m. fino alla località Madonna di Serra e Rio Particelle, poi si segue il sentiero lungo le quote 502, 552, 420, 398 e 302 s.l.m. fino alla località Madonna della Selva, per raggiungere la quota 344 s.l.m., il Colle dei Burroni lungo il sentiero per piazza di Brancoli, la strada per Ombreglio, da qui si segue la carreggiabile per il Ponte Molinaccio, poi si prende il sentiero per Deccio, Tramonte e Castellaccio, fino a raggiungere il torrente Fraga, si segue poi la strada verso valle fino a raggiungere la località Matraia Colle e si prosegue per la località Zazzera e lungo il sentiero, all'incrocio con il torrente Rio Caprio, si prende la strada che da Matraia raggiunge Valgiano fino all'abitato di Valgiano (segue sulla Piana di Lucca).

Zona Ovest.

Si segue la strada provinciale Ludovica dalla frazione di Ponte a Moriano fino a Piano della Rocca, da qui si risale per il sentiero (ex strada comunale) che raggiunge la località Rocca (Chiesa degli Alpini), si prosegue verso il cimitero e si continua sul sentiero per la località Londigiana fino ad incontrare la strada Oneta-Cune.

Si segue la strada fino all'abitato di Cune poi si percorre il sentiero per le località Alla Volta, Colle delle Coste e Colle Belvedere fino a raggiungere la frazione di Dezza; si prosegue lungo il sentiero che risale lungo il torrente Dezza e si raggiungono le località Bestuolico, Ripa e Carraia, si prende la strada per Colognora fino al bivio poi si scende per il sentiero verso le località Ansana, Gello, S. Rocco e Alle Pianacce, incontrando la strada provinciale in località Vergana, si segue poi la provinciale fino alla frazione Piegaio, poi si segue la strada per Fiano-Loppeglia e da Fiano in direzione Chiesina di Foce lungo la carreggiabile, si segue poi il sentiero per Bozzano fino alla focalità Capannaccia sotto il Monte Primo e si raggiunge l'abitato alla quota 643 s.l.m., poi si segue il sentiero in direzione Anticiana e prima dell'abitato della medesima località si risale fino al torrente, si segue il torrente fino alla quota 484 s.l.m., si prende il sentiero per la località Ferrandino-Gombitelli, si continua sulla strada per Torcigliano, fino al ponte sul Rio Lucense da qui si risale lungo l'affluente di destra fino alla quota 600 s.l.m., ove si ricongiunge con la Zona Versilia.

4) *Zona della garfagnana.*

Dal confine provinciale si raggiunge la strada Montefiore-Pugliano e la si segue fino a Pugliano per poi proseguire per Antognano, ove si prende il sentiero per il Fosso del Martellino.

Oltre il fosso si prosegue verso Sermezzano fino alla Croce, poi in direzione della località La Maulina si raggiunge il Fosso del Fiatone a quota 544 s.l.m., si prosegue per le località Il Poggione e Fosso della Scolosa, si segue il fosso fino al confine di provincia.

Art. 3.

Varietà di olive

La denominazione di origine protetta «Lucca» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle olive prodotte nella zona delimitata dall'art. 2 appartenenti alle seguenti varietà:

1) Frantoio o Frantoiano o Frantoiana - fino al 90%;

2) Leccino - fino al 30%;

3) Altre -fino al 15%.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni pedoclimaiche e di coltura negli oliveti destinati alla produzione dell'olio a denominazione di origine protetta di cui all'art. 2 debbono essere quelle specifiche delle zone di produzione atte a conferire alle olive ed all'olio le tradizionali caratteristiche qualitative.

A) Tecniche Colturali:

1) potatura: periodicità almeno biennale in primavera;

2) concimazioni: organiche e minerali;

3) gestione del suolo: inerbimento: lavorazioni superficiali del terreno: il diserbo chimico è ammeso solo nelle situazioni di coltivazione (terrazze, declività eccessive) che precludano l'impiego di macchine operatrici per le periodiche sfalciature, trinciature o lavorazioni superficiali del terreno. Su dette superfici sono consentiti trattamenti con erbicidi di contatto in unica o più applicazioni operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo;

4) difesa fitosanitaria: definizione trattamenti, con particolare riguardo al Bactrocera Oleae, con applicazione dei programmi di lotta guidata stabiliti dal consorzio nell'ambito delle normative regionali.

B) Indicazioni di raccolta.

Le olive debbono essere raccolte dalla pianta preferibilmente con il metodo della «brucatura manuale»: in nessun nodo dovranno essere utilizzate olive raccolte a terra. La fase di raccolta delle olive dovrà comunque essere conclusa entro il termine massimo del 31 dicembre di ogni anno. Le live raccolte e lavorate oltre questa data non potranno essere idonee alla produzione di olio a DOP «Lucca».

La produzione massima di olive per ettaro, per campagna di produzione degli oliveti destinati alla produzione dell'olio di cui all'art. 2, deve essere la seguente:

q.li olive/Ha 70 per oliveti in coltura specializzata, ed intensiva;

kg 20 di olive per pianta negli altri casi.

La resa massima delle olive in olio per campagna di produzione degli oliveti all'albo denominazione di origine protetta «Lucca» è definita annualmente dall'organismo di controllo competente, sentito il consorzio di tutela, e non può comunque superare il 19,00%.

Il trasporto delle olive deve avvenire in modo idoneo alla perfetta conservazione del frutto.

Le olive raccolte devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati (cassette in plastica) in locali freschi ed areati.

Le olive devono essere molite entro il termine massimo di giorni 2 dalla raccolta.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di oleificazione della DOP «Lucca» debbono essere effettuate nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'art. 2. L'oleificazione avverrà con il metodo tradizionale a pressione o in frantoi moderni a ciclo continuo o semicontinuo purché rispondenti a caratteristiche di validità operative riconosciute dal competente organismo di controllo.

Debbono essere rispettate le indicazioni riguardanti il tempo massimo e la temperatura di gramolazione, fissati rispettivamente in 50 minuti e 28 gradi centigradi. In caso di olive molto asciutte, può essere utilizzata acqua di diluizione a temperatura non superiore a 20 gradi centigradi.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Gli oli di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

caratteristiche organolettiche:

olio di colore giallo con toni di verde più o meno intensi; fruttato di oliva da leggero a medio, fondamentalmente dolce e con sensazioni di piccante e di amaro legate all'intensità del fruttato rilevato;

punteggio minimo al panel test: uguale o maggiore a 7.

Caratteristiche chimico fisiche:

acidità massima in acido oleico 0,5%;

numero di perossidi max 12;

acido palmitico 9-14%;

acido palmitoleico 0,4-1,2%;

acido stearico 0,5-3%;

acido oleico $>$ 72;

acido linoleico 5-9%;

acido linolenico $<$ 0,9%;

polifenoli totali non inferiori a 100 mg/litro;

tocoferoli totali non inferiori a 90 mg/litro.

Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati, secondo le metodiche di cui al reg. CEE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quella prevista dalla normativa vigente e dal presente disciplinare, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari, nonché indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente dispiplinare. E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensione dimezzata rispetto al carattere con cui, in etichetta, viene trascritta la DOP.

L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta, prodotto nella zona di cui all'art. 2, può essere commercializzato in recipienti a bottiglie di capacità non superiore a litri 5.

Sui recipienti e/o sulle bottiglie contenenti l'O.E.V.O., contrassegnati a DOP o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate a caratteri chiari ed indelebili le seguenti indicazioni:

a) la D.O.P. sotto la quale l'olio è posto in vendita seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta»;

b) il nome e cognome del produttore o ragione sociale e sede dello stabilimento di imbottigliamento;

c) la quantità di prodotti effettivamente contenuta nel recipiente espressa in conformità alle vigenti norme metodologiche;

d) la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all'origine» o «olio imbottigliato nella zona, di produzione» a seconda che l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi;

e) la campagna olearia o l'anno di produzione.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Il simbolo grafico si presenta sotto forma di cerchio con bordi irregolari sagomato, a mò di timbro da ceralacca di misura reale, complessiva di cm 2×2 di colore Verde Scuro (Pantone 364 cvc). Al suo interno, in sovrastampa, i primi due cerchi concentrici di mm 17,1 e 17 di diametro a fare da cornice, ambedue di colore marrone (Pantone 161 cvc) all'interno dei quali è riportata la dicitura «Olio extra vergine di oliva Denominazione di Origine Protetta» su fondo di colore verde chiaro realizzato da una retinatura del 15% del colore Pantone 363 cvc, delimitata da altrettanti due cerchi concentrici, sempre in sovrastampa, del rispettivo diametro di mm 12 e 11,8 di colore marrone (Pantone 161 cvc).

All'interno degli ultimi due cerchi, in posizione centrale all'interno disegno, è inserita la raffigurazione di un antico torchio per olio, stampato in colore marrone (Pantone 161 cvc) riportante la scritta «Lucca» su fondo di colore giallo chiaro (Pantone 1205 cvc). Sovrimpresso a tutti gli altri colori, in simil oro (Pantone 104 cvc) come colore di stampa finale, l'immagine dell'olio che cola dal torchio durante la spremitura. Come opzione è prevista la sostituzione del colore simil oro (Pantone 104 cvc) con l'applicazione di oro in polvere per ottenere l'effetto di un oro più vistoso, oppure l'applicazione della stessa sagoma raffigurante la colatura dell'olio realizzata con foglio d'oro a caldo, per ottenere effetto metallico, lucido e brillante.

Tale marchio è da riprodursi nella misura reale di cm 2×2 per essere applicato successivamente a bottiglie o recipienti l'olio extra vergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Lucca» su carta idonea all'applicazione, con colla o a supporto adesivo, oppure da riprodursi, opportunamente ingrandito, per tutti gli altri usi purché nei modi e nei termini decisi dagli Enti autorizzati dallo stesso marchio.

REGOLAMENTO CEE N. 2081/92 DEL CONSIGLIO DOMANDA DI REGISTRAZIONE - ART. 5 -
D.O.P. (X) I.G.P. ( )

n.. Nazionale del fascicolo n. 8/2001

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - recapito telefonico: 06-4819968 - fax 06-42013126;

e- mail: qualita@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente:

2.1 nome: Associazione Produttori Olivicoli delle province di Lucca e Massa Carrara Assoprol - Lucca-Massa Carrara;

2.2 indirizzo: via delle Tagliate, 370 - 55100 Lucca;

2.3 composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: classe 1.5 - Grassi - Olio extravergine di oliva.

4. Descrizione del disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2):

4.1 nome: Lucca;

4.2 descrizione: Olio extravergine di oliva con le seguenti caratteristiche:

colore: giallo con toni di verde più o meno intensi;

odore: fruttato di oliva da leggero a medio;

sapore: dolce con sensazione piccante e di amaro legato all'intensità del fruttato rilevato;

panel test: > 7;

acidità totale, espressa in acido oleico in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: max 12 Meq O_2/kg;

acido oleico > 72%;

acido linoleico 5-9%;

acido linolenico < 0,9%;

tocoferoli totali non inferiori a 90 mg/litro;

polifenoli totali non inferiori a 100 mg/litro.

4.3 Zona geografica: La zona di produzione e trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Lucca» comprende i comuni, situati nella regione Toscana, di: Capannori, Lucca, Montecarlo, Altopascio, Porcari, Villa Basilica per l'area della Piana di Lucca ed i comuni di Camaiore, Massarosa, Viareggio, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Serravezza e Stazzema per l'area della Versilia ed i comuni di Bagni di Lucca, Borgo Mozzano, Pescaglia, Barga, Coreglia Antelminelli e Minucciano per l'area della Media Valle e Garfagnana, secondo la delimitazione indicata nel disciplinare di produzione.

4.4 Prova dell'origine: lo sviluppo agricolo lucchese, sia in senso produttivo che commerciale, è legato a quello dell'olivicoltura. Per capire il legame basti citare che già nel 787 chi possedeva un buon oliveto in un fondo locato e suscettibile di vari prodotti si contentava delle olive, quale fitto del fondo, lasciando al locatario tutto ciò che in quel fondo maturava.

La provincia di Lucca, già in età antica, era ricca di oliveti, la toponomastica ne dà conferma, vi sono luoghi il cui nome ha un chiaro riferimento all'olivo, come «Ulettori» località sulla collina di Pieve a Elici, «Ulivella» vicino a Camaiore, «Oliveto» presso Arliano, «Olivetecci» presso Varno.

La coltura dell'olio crebbe d'importanza sia come alimento che come aspetto produttivo, nel 1300-1400, momento in cui in tutta la Toscana si avverte l'esigenza di incrementare e proteggere l'olivicoltura.

Nelle comunità si vennero scrivendo statuti con norme precise di comportamento che influenzarono la qualità e che potessero anche identificare le varietà più comunemente coltivate. Si censirono in provincia di Lucca alcune varietà che tutt'oggi si coltivano. Con il tempo, l'olio divenne, grazie all'abilità ed alla tenacia dei suoi mestieranti, opportunità di commercializzazione.

Lucca, come testimonia lo storico lucchese Cesare Sardi, si impose nelle principali industrie dell'olio e adottò norme di commercializzazione proibendo la vendita fuori del suo territorio senza licenze e la sottrazione dolosa dal mercato ad effetto di attendere il rincaro.

Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuato nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Lucca», garantendo che il controllo effettuato dall'Organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione di Origine Protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo Regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

I produttori che intendono porre in commercio l'olio extravergine con tale denominazione, al fine di assicurare la rintracciabilità del prodotto, devono iscrivere i propri oliveti, gli impianti di trasformazione e di imbottigliamento, in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento: l'olio extravergine di oliva «Lucca» è ottenuto dalle varietà di olivo, presenti negli oliveti, Frantoio o Frantoiano o Frantoiana fino al 90%, Leccino fino al 30% e altre varietà minori fino al 15%.

Devono essere eseguite le seguenti tecniche colturali:

la potatura deve essere effettuata con una periodicità almeno biennale;

la concimazione organica e minerale deve essere prevista;

il terreno deve essere inerbito o devono essere previste lavorazioni solo superficiali;

il diserbo chimico è ammesso solo nelle situazioni che precludono l'impiego di macchine operatrici;

la difesa fitosanitaria, con particolare riguardo al Bactrocera Oleae, è attuata con programmi di lotta guidatastabiliti dal Consorzio nell'ambito delle normative regionali.

La raccolta delle olive, effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con l'utilizzo di agevolatori meccanici, deve essere conclusa entro il 31 dicembre di ogni anno.

La produzione massima di olive, destinate alla produzione dell'olio extravergine, non puo superare kg 7.000 per ettaro negli impianti a coltura specializzata, mentre negli oliveti a coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non potrà superare kg 20.

La resa massima in olio non può superare il 19%.

Il trasporto delle olive deve avvenire in modo idoneo alla perfetta conservazione del frutto. Le olive raccolte devono essere conservate, fino alla fase di molitura che deve avvenire entro due giorni dalla raccolta, in recipienti rigidi ed areati in locali freschi.

Le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta.

Nelle operazioni di oleificazione devono essere rispettati tempo e temperatura di gramolazione, fissati rispettivamente in un massimo di 50 minuti ed in 28 gradi centigradi. In caso di olive molto asciutte, può essere utilizzata acqua di diluizione a temperatura non superiore a 20 gradi centigradi.

4.6 Legame: il comprensorio geografico delimitato presenta una complessiva omogeneità riguardante le condizioni podologiche, climatiche e strutturali. Il territorio interessato presenta terreni poveri, declivi ed a volte terrazzati, con declività accentuata e che sembrano quasi appoggiarsi, situazione unica presente nel territorio Toscano, ai versanti montuosi appenninici e delle Alpi Apuane. La natura geologica, di natura eocenica, è varia e rappresentata da quote importanti di Galestro, Calcare ed Albarese.

Riguardo i fattori e le peculiarità climatiche, la piovosità rappresenta una costante climatica, ottimale e caratterizzante della olivicoltura locale, per il corretto e favorevole sviluppo degli oliveti nel comprensorio individuato. Infatti, sa da un lato la difficoltà strutturale e di accesso ai terreni non consente la messa in opera di impianti di irrigazione, dall'altro la buona piovosità (valori medi di piovosità compresi tra un minimo di 1058 mm ed un max di 2008 mm) permette il mantenimento delle colture olivette e la caratterizzazione del prodotto locale.

Per il territorio di Lucca, l'olivo e l'olio hanno rappresentato da sempre non solo un supporto economico ma anche stile di vita e costume sociale. Diverse testimonianze storiche legano la vita socioculturale di questi territori con la coltivazione ditale specie. La dimo-

strazione dell'esistenza di tale rapporto è dato dalle diverse norme che nel tempo hanno regolamentato la produzione e la commercializzazione dell'olio di oliva fin dal 1000-1200.

Tra i diversi documenti a dimostrazione di ciò ed a testimonianza del rapporto qualità-produzione e quindi del controllo della provenienza dell'olio di Lucca, la carta del 1241 (archivio di Stato DPIL spedale 24 gennaio 1241) è un chiaro esempio e stabilisce la vendita di 22 libbre di olio che doveva ridursi a 15 se la qualità delle olive non è produttiva di un frutto annuale, il restante quantitativo sarebbe stato pagato l'anno dopo.

La tipicità dell'olio di Lucca e le qualità organolettiche divennero evidenti con il passare del tempo e l'introduzione dell'«Offizio sopra l'olio» del 1594 con il quale si regolamentava, attraverso tale organo di pubblica economia, le licenze d'esportazione di ogni olio a secondo del fruttato dei raccolti stabilendo persino il prezzo al minuto, era un modo di disciplinare il mercato.

Anche l'aspetto produttivo è stato sempre tenuto in debita considerazione visto che anche l'Accademia dei Georgofili sin dal 1800 si prodigò in campo scientifico-sperimentale a divulgare i risultati delle ricerche effettuate sulle più comuni fitopatie che colpiscono l'olivo.

4.7 Struttura di controllo: nome: Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - settore certiagro - indirizzo: via G. Giardino, 4 - 20123 Milano.

4.8 Etichettatura: l'olio extravergine di oliva deve essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacità non superiore a litri 5.

Sulle etichette deve essere riportato, a caratteri chiari ed indelebili, oltre alle indicazioni previste dalle norme di etichettatura, il nome «Lucca» denominazione di origine protetta. Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta. Il simbolo grafico si presenta sotto forma di cerchio con bordi irregolari sagomato, a mò di timbro di cera lacca di misura reale complessiva di cm 2×2 di colore verde scuro, come si evidenzia nel disciplinare di produzione.

4.9 Condizioni nazionali.

04A11620

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 25 novembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento dei territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento dei periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Imperia in data 12 novembre 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Imperia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato servizio è da attribuirsi al mancato funzionamento del Router Telecom del CED nei giorni 10-11 e fino alle ore 11,50 del giorno 12 novembre 2004 che ha determinato la chiusura al pubblico del servizio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 23 novembre 2004, prot. n. 2947;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

i giorni 10-11 e fino alle ore 11,50 del giorno 12 novembre 2004 regione Liguria: ufficio provinciale di Imperia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 25 novembre 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A12077

UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI TERNI

DECRETO 8 novembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della soc. cooperativa edilizia «Pratica» a r.l., in Terni.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 5730/div 3°, in data 6 aprile 1978, con il quale la soc. cooperativa edilizia «Pratica» a r.l., con sede in Terni, viale B. Brin n. 150, è stata iscritta nel registro prefettizio, sezione edilizia;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 16 maggio 2001, con il quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La soc. cooperativa edilizia «Pratica» a r.l., con sede in Terni, viale B. Brin n. 150, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato dall'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero delle attività produttive.

Terni, 8 novembre 2004

p. *Il Prefetto:* FRANCA

04A11803

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 6 dicembre 2004.

Affidamento del servizio idrico integrato a società a capitale misto pubblico-privato.

Alle regioni, province e comuni
Alle autorità d'ambito
Ai gestori del servizio idrico integrato

L'affidamento del servizio idrico integrato a società mista a capitale pubblico-privato è disciplinato dal comma 5, lettera *b)*, dell'art. 113 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 14 del decreto-legge del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Come già affermato anche nella precedente circolare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 11559 del 17 ottobre 2001, la particolare configurazione di questa società comporta fin dal momento della sua costituzione la necessaria presenza di un partner privato all'interno della compagine societaria.

La presenza del socio privato è dunque requisito indispensabile per l'inquadramento della società nella fattispecie delle società a capitale pubblico-privato, secondo quanto previsto dal novato art. 113 del testo unico n. 267/2000.

Le questioni centrali in merito alla scelta del socio privato sono essenzialmente tre: le modalità con cui selezionare il partner privato (scelta *intuitus personae* o selezione concorrenziale; criteri per la scelta del socio); in quale fase del procedimento di costituzione debba avvenire la selezione; il *quantum* di capitale sociale da attribuire.

Per quanto concerne la prima questione, attinente alle modalità di selezione del partner privato, appare pacifico ai sensi della normativa vigente in Italia — decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 — il necessario ricorso ad una gara ad evidenza pubblica.

Qualora l'ente d'ambito non opti per una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione del servizio idrico integrato e scelga invece l'affidamento diretto ad una società mista, il momento di confronto concorrenziale deve essere comunque riservato alla fase antecedente all'affidamento stesso, ovverosia al momento della selezione del socio o dei soci privati che faranno parte del capitale sociale.

Queste disposizioni, confermate dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza ormai consolidata, si fondano sull'ineludibile necessità di un previo confronto con altri soggetti operanti sul mercato. Nessun margine di interpretazione è lasciato in relazione a questo aspetto: risulterebbe quindi elusivo della normativa non ricorrere alla preventiva procedura concorsuale per la scelta del socio privato nella costituenda società affidataria del servizio. La scelta non può dunque basarsi sul mero *intuitus personae* pena l'elusione di principi di buon andamento ed imparzialità.

Per quanto poi attiene alla natura del soggetto privato da selezionare, si ritiene che nella suddetta tipologia di società mista, il privato debba avere determinati requisiti di capacità tecnico-gestionale oltreché finanziaria. Contrariamente, verrebbe meno il rispetto dell'intendimento del legislatore e non risulterebbero perseguiti gli obiettivi che il medesimo si era prefisso quando ha configurato l'utilizzo del modello societario anche per la gestione dei servizi pubblici locali. La fina-

lità era e resta la configurazione di un contenitore all'interno del quale gli enti locali, titolari del servizio, possano operare in termini più strettamente imprenditoriali, avvalendosi dell'apporto fattivo di know-how proveniente da soggetti imprenditoriali esterni. Gli obiettivi erano e restano quelli del perseguimento di una gestione efficiente, efficace ed economica.

Per quanto concerne i criteri di ammissione alla gara e di valutazione delle offerte, pertanto, stante, per le ragioni sopra evidenziate, l'evidente ed assoluta assimilabilità della procedura di selezione del socio privato nelle società miste con quella di individuazione del concessionario nella procedura ex art. 20 della legge n. 36/1994, gli enti locali dovranno fare riferimento, anche in via analogica, al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni. Diversamente però da quanto stabilito nel predetto decreto per la concessione a terzi, la gara per la individuazione del socio privato nella società mista sarà efficace anche in presenza di un'unica offerta valida.

In stretta aderenza con quanto sopra, in riferimento all'aspetto che attiene al momento in cui scegliere il partner, occorre chiarire in via definitiva che la scelta del socio privato deve avvenire prima, o comunque contestualmente alla costituzione della società cui affidare il servizio. Come già affermato in precedenza, la configurazione della società cosiddetta mista, nonché il beneficio di ricevere l'affidamento diretto del servizio, trova il suo presupposto ed il suo fondamento di legittimità nel fatto che il confronto concorrenziale e la procedura ad evidenza pubblica sia comunque avvenuta, ancorché non nella fase di affidamento del servizio ma in quella antecedente di selezione del partner privato.

In altri termini, poiché la società risulterà costituita con il soggetto che sarà selezionato, è necessario che la relativa procedura di selezione avvenga antecedentemente alla costituzione della società ed al conseguente affidamento del servizio. Nel caso contrario, risulterebbe esserci una violazione dei principi comunitari derivanti dai trattati in tema di parità di trattamento e di tutela della concorrenza.

Qualora tale procedura non sia stata rispettata in passato o non lo sia in futuro, la società non può considerarsi avente i requisiti della fattispecie di cui all'oggetto, ed è pertanto soggetta alla decadenza prevista alla data del 31 dicembre 2006, come disposto dal comma 15-*bis* dell'art. 113 del testo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 14 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Infine, sulla questione relativa al *quantum* di partecipazione del socio privato al capitale della società, la scelta è a totale discrezione degli enti locali, fermo restando che una partecipazione minimale andrebbe ad eludere il dettato normativo — come statuito anche dalla giurisprudenza — e sarebbe in palese contraddizione con la *ratio legis* volta a garantire che il privato rappresenti un valore aggiunto a vantaggio della funzionalità della società di gestione e quindi, auspicabilmente, degli utenti destinatari finali del servizio.

Ne deriva che la presenza del privato deve avere un rilievo «sostanziale» anche in termini quantitativi e non solo qualitativi, per evitare che vi sia il formale rispetto della norma, senza che se ne perseguano, realmente, le finalità.

Roma, 6 dicembre 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

04A11985

CIRCOLARE 6 dicembre 2004.

Affidamento in house del servizio idrico integrato.

Alle regioni, province e comuni
Alle autorità d'ambito
Ai gestori del servizio idrico integrato

La società di gestione a capitale interamente pubblico, introdotta con l'art. 14 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e contemplata alla lettera *c)* del comma 5 del novato art. 113 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, rappresenta una forma gestionale innovativa le cui modalità di costituzione, operatività e funzionalità, in adeguamento alla cornice normativa esistente in materia societaria, sono disciplinate dalla presente circolare, nella quale sono definite le condizioni essenziali e non eludibili per ricorrere all'affidamento con le suddette modalità e per rispettare i principi di diritto comunitario.

La principale peculiarità che caratterizza la suddetta società e che la distingue rispetto alle altre società di diritto privato regolate dal codice civile, risiede nella legittimazione a diventare soggetto affidatario del servizio idrico integrato senza propedeutica gara europea ad evidenza pubblica idonea all'individuazione del concessionario ai sensi dell'art. 20 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 novembre 2001.

La società di cui all'oggetto, rappresentando un contenitore atipico sotto diversi aspetti che nel prosieguo si evidenzieranno, determina il concretizzarsi di un rapporto, tra l'amministrazione concedente e la società stessa, non riconducibile ad un rapporto contrattuale tra due soggetti autonomi e distinti, bensì ad una ipotesi di delegazione interoganica. Infatti, come esplicitato nella norma sopra richiamata, «l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi». In tal caso, dunque, non si configura un contratto tra l'amministrazione che conferisce la titolarità del servizio ed un soggetto sostanzialmente distinto da essa e autonomo sul piano decisionale; si realizza, invece, un rapporto riconducibile nella forma e nella sostanza a quello che l'amministrazione ha nei confronti dei propri servizi, seppur nella peculiarità del modello societario in cui tali servizi sono organizzati.

Tale modalità gestionale (peraltro menzionata anche dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche comunitarie del 19 ottobre 2001, n. 12727), notoriamente definita in house, a seguito della sentenza Teckal del 18 novembre 1999, nella quale la Corte di giustizia configurò questa ipotesi di delegazione interorganica, sancendone l'esclusione dall'applicabilità della normativa europea in materia di appalti pubblici, ovverosia della necessaria messa in concorrenza, rappresenta un'ulteriore opportunità, per la gestione dei servizi pubblici locali, che si aggiunge ai modelli tradizionali. Ad essa tuttavia si dovrà ricorrere soltanto in casi eccezionali e residuali, venendosi contrariamente ad eludere i principi derivanti dai trattati, in particolare le norme sulla libera circolazione dei beni e dei servizi, nonché i principi fondamentali di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e mutuo riconoscimento, che disciplinano il mercato dei servizi. Si ricordi a tale riguardo che la stessa Commissione europea ritiene che l'inosservanza dei menzionati principi del trattato costituisca un impedimento al corretto funzionamento del mercato interno ed alla liberalizzazione degli appalti e dei servizi in cui sono in gioco importanti interessi economici.

I medesimi concetti sono ribaditi ed esplicitati nella comunicazione interpretativa della Commissione europea sulle concessioni nel diritto comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 29 aprile 2000, laddove si afferma che, mentre le concessioni di lavori sono disciplinate specificatamente dalla direttiva comunitaria n. 93/37, art. 1, lettera *d)*, le altre forme di concessioni, nella misura in cui risultino essere atti dello Stato (da intendersi come atti adottati dalle autorità pubbliche che fanno parte dell'organizzazione dello Stato, nonché quelli adottati da qualsiasi altro organismo che, se pur dotato di personalità giuridica autonoma, sia collegato allo Stato da vincoli così stretti da poter essere considerato come facente parte dell'organizzazione di questo ...), sebbene non siano coperti dalle direttive sugli appalti pubblici, sono ugualmente soggette alle disposizioni generali del trattato ed ai principi che la corte ha elaborato in materia di appalti (principio di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e mutuo riconoscimento.

Quanto sopra conferma il carattere strettamente residuale del modello societario in house, il quale deve configurarsi come un'opportunità residuale per gli enti locali: malgrado la configurazione societaria che tale modello possiede, infatti, esso non rappresenta una reale esternalizzazione della gestione rispetto alla originaria competenza degli enti locali, bensì costituisce un modello organizzativo per migliorare l'efficienza e l'economicità dell'attività di gestione che gli stessi enti locali sono chiamati a svolgere.

L'affidamento diretto del servizio a tale società e la contestuale esclusione dell'obbligo di gara, trova la propria giustificazione nel fatto che il conferimento del servizio, a causa di una motivata e comprovata ragione di interesse pubblico che obiettivamente escluda la possibilità di ricorrere alla gara, non avviene nei confronti di un soggetto giuridico sostanzialmente autonomo, bensì nei confronti di un soggetto gerarchicamente subordinato, assoggettato obbligatoriamente ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario stringente.

La durata della società in house, precisata nell'atto di affidamento, dovrà essere motivata e obbligatoriamente limitata al tempo necessario per il superamento degli impedimenti all'effettiva messa in concorrenza del servizio, da attuarsi mediante la concessione a terzi, ovvero all'affidamento diretto a società a capitale misto pubblico-privato previa individuazione del socio privato mediante procedimento di gara europea.

In virtù di ciò, è obbligatorio che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano che la società sia dotata di un'autonomia finanziaria e decisionale limitata e preventivamente circoscritta. In particolare, le deliberazioni concernenti l'amministrazione straordinaria e quelle di determinante rilievo per l'attività sociale, quali il bilancio, la relazione programmatica, l'organigramma, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo ed equivalenti, dovranno essere approvati dagli enti locali partecipanti alla società. Gli amministratori ed il direttore della S.p.a. saranno nominati direttamente dagli enti locali proprietari, conformemente, del resto, alle previsioni in materia dettate dagli articoli del codice civile.

Alla società in house dovranno partecipare esclusivamente enti locali, trattandosi di una società di scopo con peculiari caratteristiche. Essa non potrà essere partecipata da società a partecipazione pubblica, neppure totale, così come da consorzi intercomunali o, qualora ancora esistenti, da aziende speciali. Non risulta, infatti, che la partecipazione indiretta degli enti locali sia ammissibile in base ai principi comunitari, né che sia funzionale allo scopo della gestione in house. Come affermato nel dettato normativo, dovendo la società realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, la società dovrà essere partecipata da tutti gli enti locali facenti parte dell'ambito territoriale ottimale.

La società a totale capitale pubblico che riceve l'affidamento del servizio in house è una società di scopo strettamente interdipendente dall'ambito territoriale nel quale svolge il proprio servizio. La società non potrà quindi operare al di fuori del proprio ambito territoriale ottimale, perché finalizzata unicamente alla gestione del servizio idrico integrato in quel determinato territorio. Ciò dovrà essere espressamente previsto dallo statuto.

Nelle ipotesi in cui sia stata scelta la modalità di affidamento prevista dal comma 5 dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001, essa — in luogo della cessazione entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente d'ambito, stabilita nel comma 15-*bis* del novato art. 113 del testo unico n. 267/2000 — può considerarsi assimilata all'ipotesi di gestione in house solo nel caso in cui tale società presenti rigorosamente i requisiti e le caratteristiche formali e sostanziali sopra elencati.

Roma, 6 dicembre 2004

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

04A11986

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Avviso relativo alle attività negoziali poste in essere nell'ambito della cerimonia della ratifica della Costituzione europea del 29 ottobre 2004

Si rende noto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375 datata 10 settembre 2004 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2004 - che il Dipartimento della Protezione Civile ha provveduto alla formalizzazione delle seguenti lettere di commessa per l'acquisizione di beni e servizi per l'organizzazione della Cerimonia della firma della Costituzione europea ("Grande Evento" ai sensi del D.P.C.M. del 16 luglio 2004) svoltasi a Roma il 29 ottobre 2004 .

NR.	Denominazione Impresa	descrizione fornitura	importo della fornitura	protocollo lettera ordinazione	data
1	AFTER S.R.L.	gestione accrediti	€ 188.000,00	DPC/FT2004/172	22/10/2004
2	BEST LUNCH S.R.L.	pasti autisti pullman militari	€ 426,25	DPC/FT2004/276	27/10/2004
3	CAFFETTERIA ITALIA S.R.L.	servizio catering delegazioni	€ 24.000,00	DPC/FT2004/236	26/10/2004
4	CENTRO STAMPA DE VITTORIA S.R.L.	stampa discorsi in varie lingue e rilegatura	€ 58.297,33	DPC/FT2004/281	27/10/2004
5	COLLEZIONI NUMISMATICHE S.R.L.	medaglie celebrative	€ 40.000,00	DPC/FT2004/117	15/10/2004
6	DATATEL SYSTEM S.R.L.	computer, fotocopiatrici e assistenza tecnica	€ 12.909,00	DPC/FT2004/240	26/10/2004
7	DE SEPTIS FIORELLA PRODUCTION	doni per Capi di Stato	€ 126.000,00	DPC/AFI/39948	01/09/2004
8	EURIPIDE S.R.L.	lavori di riassetto ambientale e riqualificazione urbana	€ 40.040,00	DPC7FT2004/169	22/10/2004
9	EURIPIDE S.R.L.	gruppi elettrogeni area Campidoglio	€ 196.878,00	DPC/FT2004/168	22/10/2004
10	EUROFORUM S.R.L.	gadgets giornalisti	€ 17.000,00	DPC/FT2004/234	26/10/2004
11	EUROSISTEMI S.R.L.	metaldetector e rapiscan	€ 56.335,00	DPC/FT2004/144	20/10/2004
12	EUROTIMES S.R.L.	allestimenti scenografici impianti di riprese audio video, foto di famiglia, foto dell'evento, registrazione HD dell'evento in triplice copia, bandiere UE e sedie delegati	€ 2.339.500,00	DPC/FT2004/126 DPC/FT2004/230 DPC/FT2004/279 DPC/FT2004/302	18/10/2004 26/10/2004 27/10/2004 28/10/2004
13	FRANCESCO PINEIDER S.R.L.	doni delegazioni	€ 24.820,00	DPC/FT2004/232 DPC/FT2004/278	26/10/2004 27/10/2004
14	GRAND HOTEL DE LA MINERVE	ospitalità delegazioni	€ 2.404,58	DPC/FT2004/271	27/10/2004
15	H2O S.N.C.	distributori acqua	€ 1.710,40	DPC/FT2004/280	27/10/2004
16	HOTEL ALDROVANDI PALACE	ospitalità delegazioni	€ 2.600,00	DPC/FT2004/317	28/10/2004
17	HOTEL DE RUSSIE	ospitalità delegazioni	€ 3.437,00	DPC/FT2004/270	27/10/2004
18	HOTEL HASSLER ROMA	ospitalità delegazioni	€ 14.260,00	DPC/FT2004/266	27/10/2004
19	INTERCONTINENTAL DE LA VILLE	ospitalità delegazioni	€ 17.196,00	DPC/FT2004/269 DPC/FT2004/310	20/10/2004 28/10/2004
20	JUMBO GRANDI EVENTI S.R.L.	servizio di trasporto con conducente	€ 128.540,00	DPC/FT2004/299	28/10/2004
21	LIMELITE S.R.L.	tendostrutture per evento	€ 2.345.000,00	DPC/FT2004/146	20/10/2004

Si rende noto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375 datata 10 settembre 2004 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2004 - che il Dipartimento della Protezione Civile ha provveduto alla formalizzazione delle seguenti lettere di commessa per l'acquisizione di beni e servizi per l'organizzazione della Cerimonia della firma della Costituzione europea ("Grande Evento" ai sensi del D.P.C.M. del 16 luglio 2004) svoltasi a Roma il 29 ottobre 2004 .

NR.	Denominazione Impresa	descrizione fornitura	importo della fornitura	protocollo lettera ordinazione	data
22	MIB S.R.L.	bandiere paesi UE	€ 20.703,00	DPC/FT2004/62 DPC/FT2004/145 DPC/FT2004/304	08/10/2004 20/10/2004 28/10/2004
23	MUSEOVIVO S.R.L.	gadgets delegazioni	€ 15.750,00	DPC/FT2004/243	26/10/2004
24	PALOMBINI S.R.L.	servizio catering giornalisti	€ 135.200,00	DPC/FT2004/235	26/10/2004
25	PONTINA PULIZIA S.R.L.	pulizia area evento	€ 5.372,86	DPC/FT2004/238 DPC/FT2004/321	26/10/2004 28/10/2004
26	PREMIA S.R.L.	gadgets giornalisti	€ 32.500,00	DPC/FT2004/233	26/10/2004
27	RELAIS LE JARDIN S.R.L.	servizio di catering delegazioni	€ 66.000,00	DPC/FT2004/237	26/10/2004
28	ROBERTO MALFATTO PROGETTI S.R.L.	progettazione e direzione lavori tendostrutture	€ 45.000,00	DPC/FT2004/171	22/10/2004
29	SEAT Snc di DEL VECCHIO G.& SAGGIO G.	impianti ricezione satelliltare segnali televisivi europei e mediorientali	€ 30.000,00	DPC/FT2004/162	21/10/2004
30	SOCIETA' ALBERGO FLORA S.P.A.	ospitalità delegazioni	€ 3.062,00	DPC/FT2004/268	27/10/2004
31	ST.REGIS GRAND	ospitalità delegazioni	€ 8.556,81	DPC/FT2004/272	27/10/2004
32	STUDIO EGA S.R.L.	sistemazione ricettività alberghiera, hostess, traduttori interpreti per delegazioni	€ 78.200,00	DPC/FT2004/165	21/10/2004
33	TAGI 2000 S.R.L.	movimentazione arredi e noleggio gazebo	€ 15.000,00	DPC/FT2004/242	26/10/2004
34	TELECOM ITALIA S.P.A.	infrastrutturazione di reti di comunicazioni e attrezzature informatiche	€ 2.296.800,00	DPC/FT2004/160 DPC/FT2004/244	22/10/2004 26/10/2004
35	TELPRESS ITALIA S.P.A.	servizio di ricezione e distribuzione dei notiziari di agenzie di stampa	€ 45.000,00	DPC/FT2004/161	21/10/2004
36	THE WESTIN EXCELSIOR	ospitalità delegazioni	€ 26.005,42	DPC/FT2004/267	27/10/2004
37	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	fornitura carte SIM	€ 454,08	DPC/FT2004/166 DPC/FT2004/221	21/10/2004 25/10/2004
38	TRIUMPH CONGRESSI S.R.L.	consulenza organizzativa e gestionale dell'evento	€ 164.835,00	DPC/FT2004/241 DPC/FT2004/277	26/10/2004 27/10/2004
39	UNION GROUP S.A.S.	realizzazione cd multimediali	€ 8.000,00	DPC/FT2004/245	26/10/2004
40	V.D.M. S.R.L.	noleggio impianto condizionamento	€ 13.000,00	DPC/FT2004/300	28/10/2004
41	VALENTINO S.P.A.	abiti personale ausiliario manifestazione	€ 40.530,00	DPC/FT2004/239	26/10/2004

04A12115

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo che modifica la Convenzione del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles il 25 maggio 1999.

A seguito dell'emanazione della legge 28 aprile 2004, n. 132, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2004, che ne ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica del protocollo che modifica la convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles il 25 maggio 1999, in data 15 settembre 2004.

Ai sensi dell'art. 3.1, l'atto sunnominato è entrato in vigore sul piano internazionale il 1° novembre 2004.

04A11523

Rilascio di exequatur

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 8 ottobre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Attilio Codognato, Console onorario della Repubblica d'Islanda in Venezia».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 8 novembre 2004 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Aldo Rozzi Marin, Console onorario della Repubblica Cile in Vicenza».

04A11524 - 04A11674

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il Consiglio comunale di Roccamonfina (Caserta) con deliberazione n. 9 del 28 maggio 2004, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 2004 il dott. Francesco Giovanni Viti è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune.

04A11513

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 dicembre 2004

Dollaro USA	1,3456
Yen giapponese	138,30
Corona danese	7,4292
Lira Sterlina	0,69060
Corona svedese	8,9065
Franco svizzero	1,5305
Corona islandese	83,38
Corona norvegese	8,1355
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5791
Corona ceca	30,727
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,74
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6898
Lira maltese	0,4321
Zloty polacco	4,1743
Leu romeno	38293
Tallero sloveno	239,86
Corona slovacca	39,093
Lira turca	1880900
Dollaro australiano	1,7319
Dollaro canadese	1,6074
Dollaro di Hong Kong	10,4571
Dollaro neozelandese	1,8626
Dollaro di Singapore	2,1993
Won sudcoreano	1401,98
Rand sudafricano	7,7176

Cambi del giorno 8 dicembre 2004

Dollaro USA	1,3300
Yen giapponese	138,63
Corona danese	7,4308
Lira Sterlina	0,68950
Corona svedese	8,9627
Franco svizzero	1,5330
Corona islandese	82,20
Corona norvegese	8,2105
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5792
Corona ceca	30,884
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6877
Lira maltese	0,4320
Zloty polacco	4,2055
Leu romeno	38292
Tallero sloveno	239,87
Corona slovacca	39,097
Lira turca	1881600
Dollaro australiano	1,7586
Dollaro canadese	1,6306
Dollaro di Hong Kong	10,3343
Dollaro neozelandese	1,8823
Dollaro di Singapore	2,1901
Won sudcoreano	1408,07
Rand sudafricano	7,7976

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A12116 - 04A12117

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Panacur 2,5%»

Estratto provvedimento n. 245 del 17 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario PANACUR 2,5% nelle confezioni flacone da 2,5 L. 2.5%, flacone da 1 L 2,5% - A.I.C. n. 101390.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in - Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta sostituzione eccipiente con un altro equivalente e modifica minore della produzione del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario in questione la modifica di composizione relativamente agli eccipienti così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11897

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ubrocelan»

Estratto provvedimento n. 246 del 17 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario UBROCELAN nelle confezioni:

4 bombolette spray - A.I.C. n. 100231012;

10 bombolette spray - A.I.C. n. 100231024.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale in Reggello (Firenze) - Località Prulli n. 103/c.

Oggetto: Variazioni tipo I:

1.7 (a) - Aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento secondario del prodotto finito;

1.8 (b.2) - Aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti, incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata per la specialità medicinale indicata in oggetto l'officina di produzione IG Spruhtechnik GmbH, Wehr/Baden - Germania, per il confezionamento secondario, il controllo e il rilascio lotti in aggiunta a quanto attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11898

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxysol L.A.»

Estratto provvedimento n. 247 del 17 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXYSOL L.A. soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102471012;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102471024;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102471036.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede in Milano, viale Certosa n. 12 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102471048.

Validità: la validità, sia della nuova confezione che di quelle già in commercio è la seguente:

ventiquattro mesi per il prodotto in confezione integra;

ventotto giorni dopo la prima apertura del flacone.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11899

Autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Zantel»

Estratto decreto n. 142 del 25 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ZANTEL compresse per cani.

Procedura di mutuo riconoscimento n. IR/V/0152/001.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. - Loughrea - Co. Galway - Irlanda.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Loughrea - Co. Galway (Irlanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione in HDPE da 20 compresse - A.I.C. n. 103676019;

confezione in HDPE da 50 compresse - A.I.C. n. 103676021;

confezione in HDPE da 100 compresse - A.I.C. n. 103676033;

4 compresse in blister in alluminio - A.I.C. n. 103676045;

8 compresse in blister in alluminio - A.I.C. n. 103676058;

20 compresse in blister in alluminio - A.I.C. n. 103676060;

50 compresse in blister in alluminio - A.I.C. n. 103676072;

100 compresse in blister in alluminio - A.I.C. n. 103676084;

4 compresse in strisce polietilene a bassa densità - A.I.C. n. 103676096;

8 compresse in strisce polietilene a bassa densità - A.I.C. n. 103676108;

20 compresse in strisce polietilene a bassa densità - A.I.C. n. 103676110;

50 compresse in strisce polietilene a bassa densità - A.I.C. n. 103676122;

100 compresse in strisce polietilene a bassa densità - A.I.C. n. 103676134.

Composizione: una compressa contiene:

praziquantel 50,0 mg, fenbendazolo 500,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: antielmintico ad ampio spettro per il trattamento delle infestazioni miste da nematodi e cestodi nel cane.

Validità:

in contenitori e strisce: trentasei mesi;

in blister: dodici mesi.

Eliminare le compresse parzialmente utilizzate.

Regime di dispensazione: da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

04A11896

Autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Cydectin 05% Pour on».

Estratto provvedimento n. 267 del 25 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario CYDECTIN 05% POUR ON per bovini.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/100/02/IB/01.

Confezioni:

1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102363013;

1 flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102363025;

1 flacone da 2500 ml - A.I.C. n. 102363037.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina) via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, 01 n. 41b - Richiesta nuova confezione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario, indicata in oggetto l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: 1 flacone da 5000 ml - A.I.C. n. 102363049.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

04A11895

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Gozzano

1. Con decreto interministeriale n. 1316, datato 9 novembre 2004, è stato identificato l'immobile denominato «Deposito carburanti», ubicato nel territorio del comune di Gozzano (Novara), con i seguenti dati del catasto terreni: foglio 1, particella 54; foglio 2, particelle 50, 72 e 73; foglio 6, particelle 294, 330, 339, 340, 406, 516 e 517; foglio 7, particelle da 1 a 15; da 23 a 29, 33, 35, 37, 39, 321, 322, da 324 a 335, 339, 342, 530, 531, A.

2. Tale identificazione del predetto immobile rettifica quella di cui al D.I. n. 872, datato 1° marzo 1999.

3. La presente rettifica viene eseguita per le finalità del citato D.I. 872 del 1° marzo 1999 con cui sono stati trasferiti nella categoria dei beni patrimoniali dello Stato tutti gli immobili, appartenenti al demanio pubblico militare, inseriti nel programma di dismissione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997.

04A11643

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Pietrabruna

1. Con decreto interministeriale n. 1315, datato 9 novembre 2004, è stato identificato l'immobile denominato «Deposito munizioni», ubicato nel territorio del comune di Pietrabruna (Imperia), con i seguenti dati del catasto terreni: foglio n. 7, particelle 12, 13, 14, 28, 29, da 33 a 95, da 99 a 103, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 117, 118, 261, 262, da 268 a 272, 287, 299, 313, 314, 315, 317, 318, 320, 321, 324, da 326 a 332.

2. Tale identificazione del predetto immobile rettifica quella di cui al decreto interministeriale n. 872, datato 1° marzo 1999.

3. La presente rettifica viene eseguita per le finalità del citato decreto interministeriale n. 872 de 1° marzo 1999 con cui sono stati trasferiti nella categoria dei beni patrimoniali dello Stato tutti gli immobili, appartenenti al demanio pubblico militare, inseriti nel programma di dismissioni approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 agosto 1997.

04A11691

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34975 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Officine meccaniche Riva in liquidazione», con sede in Oggiono (Lecco), unità di Oggiono (Lecco), per il periodo dal 7 giugno 2004 al 6 giugno 2005.

Con decreto n. 35009 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Editrice Portoria», con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 10 maggio 2002 al 9 novembre 2002.

Con decreto n. 35011 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 67/1987 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Edit», con sede in Perugia, unità di Milano, per il periodo dal 5 ottobre 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 35013 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Hatria», con sede in Teramo, unità di Teramo (settore piastrelle in ceramica), per il periodo dal 2 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35014 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Marchetti Autogru», con sede in Piacenza, unità di Piacenza, per il periodo dal 5 maggio 2004 al 4 maggio 2005.

Con decreto n. 35015 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Finmek», con sede in Padova, unità di Sulmona (L'Aquila), per il periodo dal 2 settembre 2002 al 1° settembre 2003.

Con decreto n. 35016 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Calzaturificio DO. GI.», con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 3 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35017 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Alcantara», con sede in Milano, unità di Milano, Nera Montoro (Terni), per il periodo dal 19 luglio 2004 al 18 luglio 2005.

Con decreto n. 35018 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.a.s. Tintoria Industriale Pasteris di Schellino B. & C.», con sede in Occhieppo Inferiore (Biella), unità di Occhieppo Inferiore (Biella), per il periodo dal 7 giugno 2004 al 6 giugno 2005.

Con decreto n. 35019 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Ipo Plastic», con sede in Modugno (Bari) unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 21 giugno 2004 al 19 giugno 2005.

Con decreto n. 35020 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Polo Nautico Viareggio», con sede in Viareggio (Lucca) unità di stabilimento e uffici di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 23 maggio 2004 al 22 maggio 2005.

Con decreto n. 35021 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Telemont», con sede in Roma, unità di Tocco da Casauria (Pescara) per il periodo dal 9 agosto 2004 al 7 agosto 2005.

Con decreto n. 35022 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Cartificio Ermolli», con sede in Milano, unità di Crevalcuore (Biella), Milano, Moggio Udinese (Udine), per il periodo dal 1º luglio 2004 al 25 luglio 2004.

Con decreto n. 35023 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. T.I.P.», con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 31 maggio 2004 al 30 maggio 2005.

Con decreto n. 35024 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Legler Macomer», con sede in Macomer (Nuoro), unità di Macomer (Nuoro), per il periodo dal 19 luglio 2004 al 16 luglio 2005.

Con decreto n. 35025 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Manifatture Segalini», con sede in Molteno (Lecco) unità di Molteno (Lecco), per il periodo dal 30 agosto 2004 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 35026 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Lumitherm», con sede in Luogosano (Avellino), unità di Luogosano (Avellino), per il periodo dal 25 febbraio 2004 al 24 febbraio 2005.

Con decreto n. 35027 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Franco Visconti», con sede in Valenza (Alessandria), unità di Alessandria, per il periodo dal 10 maggio 2004 al 9 maggio 2005.

Con decreto n. 35028 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Philadelfia», con sede in San Gregorio (Reggio Calabria), unità di San Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 1º maggio 2004 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 35029 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.n.c. Sugherificio Giovanni Agostino Tamponi», con sede in Calangianus (Sassari), unità di Calangianus (Sassari), per il periodo dal 1º settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 35030 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Italtractor ITM dal 1º luglio 2004 Italtractor Operations», con sede in Potenza dal 1º luglio 2004 Castelvetro (Modena), unità di Castelvetro (Modena), per il periodo dal 5 maggio 2004 al 4 maggio 2005.

Con decreto n. 35031 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Fiamm», con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Lonigo (Vicenza), per il periodo dal 21 giugno 2004 al 18 giugno 2005.

Con decreto n. 35032 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Mazzilli Adelfo e figli», con sede in Ariccia (Roma), unità di Ariccia (Roma), per il periodo dal 14 giugno 2004 al 13 dicembre 2004.

Con decreto n. 35033 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Industrie Emiliana Parati», con sede in Casalmaggiore (Cremona), unità di Biandrate (Novara), per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 35034 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Tecnobus», con sede in Frosinone, unità di Frosinone, per il periodo dal 5 luglio 2004 al 4 luglio 2005.

Con decreto n. 35035 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Fiamm Automotive Batteries - Gruppo Fiamm», con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Veronella (Verona), per il periodo dal 12 luglio 2004 al 9 luglio 2005.

Con decreto n. 35036 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Vagnone & Boeri», con sede in Orbassano (Torino), unità di Orbassano (Torino), per il periodo dal 12 luglio 2004 all'11 luglio 2005.

Con decreto n. 35037 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Bianco», con sede in Alba (Cuneo), unità di Alba (Cuneo), per il periodo dal 26 maggio 2004 al 25 marzo 2005.

Con decreto n. 35038 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Filatura e Tessitura di Puglia», con sede in Alba (Cuneo), unità di Ginosa (Taranto), per il periodo dal 14 maggio 2004 al 13 maggio 2005.

Con decreto n. 35039 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Onama c/o Lear Corporation», con sede in Milano, unità di Villastellone (Torino), per il periodo dal 10 febbraio 2003 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 35040 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Onama c/o Fiat Auto», con sede in Milano, unità di Piedimonte S. Germano (Frosinone), per il periodo dal 24 dicembre 2003 al 15 luglio 2004.

Con decreto n. 35041 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Lanificio Texere», con sede in Gaglianico (Biella), unità di Gaglianico (Biella), per il periodo dal 6 aprile 2004 al 5 aprile 2005.

Con decreto n. 35042 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. ACD Technologies», con sede in Borgomanero (Novara), unità di Borgomanero (Novara), Burolo (Torino), per il periodo dal 3 giugno 2004 al 2 giugno 2005.

Con decreto n. 35043 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Metal F.A.I.», con sede in Cammarata (Agrigento), unità di Cammarata (Agrigento), per il periodo dal 1º settembre 1987 al 31 agosto 1988.

Con decreto n. 35044 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. T.F.S. Tecno Field Services», con sede in Milano, unità di Ancona, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Rozzano (Milano), Taranto e Torino, per il periodo dal 27 gennaio 2003 al 9 ottobre 2003.

Con decreto n. 35045 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Rubinetterie Rapetti», con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), unità di Castiglione delle Stiviere (Mantova), Solferino (Mantova) via Pellegrine, per il periodo dal 1º settembre 2003 all'8 luglio 2004.

Con decreto n. 35046 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Istituto di vigilanza privata Oplonti», con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di San Gennaro Vesuviano (Napoli), per il periodo dal 1º aprile 2004 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 35047 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «S.c. a r.l. Cooperativa fra i portabagagli e delle stazioni delle ferrovie», con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 gennaio 2004.

Con decreto n. 35048 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «S.c. a r.l. Cooperativa fra i portabagagli e delle stazioni delle ferrovie», con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 1º febbraio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35049 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «A.R.L. Cooperativa Labor», con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 17 febbraio 2004.

Con decreto n. 35050 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «A.R.L. Cooperativa Labor», con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 18 febbraio 2004 al 17 febbraio 2005.

Con decreto n. 35051 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «A.R.L. Ariete Società cooperativa», con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 1º agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 35052 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «A.R.L. Cooperativa compartimentale siciliana fra portabagagli», con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 5 marzo 2004 al 1º agosto 2004.

Con decreto n. 35053 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. C.S.R.A.», con sede in Massa, unità di Massa, per il periodo dal 5 agosto 2004 al 4 agosto 2005.

Con decreto n. 35054 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. DROP 3», con sede in Ferrandina (Matera) unità di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 9 luglio 2004 all'8 luglio 2005.

Con decreto n. 35055 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Officine Grafiche Editoriali Zeppegno», con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 29 maggio 2004 al 28 maggio 2005.

Con decreto n. 35056 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Selco Costruzioni», con sede in Scurelle (Trento), unità di Scurelle (Trento), per il periodo dal 23 luglio 2004 al 22 luglio 2005.

Con decreto n. 35057 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Biemme», con sede in Granarolo dell'Emilia (Bologna) unità di Granarolo dell'Emilia (Bologna), per il periodo dal 7 luglio 2004 al 2 luglio 2005.

Con decreto n. 35058 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Persana Bimbi», con sede in Santeramo in Colle (Bari), unità di Santeramo in Colle (Bari), per il periodo dal 5 luglio 2004 al 4 luglio 2005.

Con decreto n. 35059 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Saiwa», con sede in Genova, unità di Capriata d'Orba (Alessandria), Genova, Locate di Triulzi (Milano), per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003.

Con decreto n. 35060 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Edipower», con sede in Milano, unità di Chivasso (Torino), per il periodo dal 3 febbraio 2004 al 2 febbraio 2005.

Con decreto n. 35061 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Bruno Magli», con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dal 18 marzo 2004 al 17 marzo 2005.

Con decreto n. 35063 del 29 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Tessitura Monti», con sede in Maserada sul Piave (Treviso), unità di Maserada sul Piave (Treviso), per il periodo dal 12 luglio 2004 all'11 luglio 2005.

04A11441

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È avviata istruttoria per lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile delle società cooperative di edilizia:

1) «Annalisa» a r.l., con sede in Napoli alla via dei Mille n. 16, costituita in data 8 marzo 1976 per atto a rogito notaio dott. Alfredo Albore, repertorio n. 4078, già iscritta al registro società al n. 596/76, codice fiscale n. 80041560634, ex B.U.S.C. n. 6964, REA n. 300295;

2) «Nuova iniziativa» a r.l., con sede in Pompei alla via Lepanto n. 52, costituita in data 3 dicembre 1973 per atto a rogito notaio dott. D. de Sio, repertorio n. 197, già iscritta al registro società al n. 355/74, codice fiscale n. 820045300638, ex B.U.S.C. n. 5572, REA n. 311883.

Chiunque ne abbia interesse può presentare opposizione, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione, alla direzione provinciale del lavoro di Napoli, servizio politiche del lavoro, via A. Vespucci n. 172, Napoli.

04A11604

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «La Selva - Società cooperativa a r.l.», in Sabaudia.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa di seguito elencata che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa della cooperazione, viale Pier Luigi Nervi n. 180 - scala C - 04100 Latina, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso:

cooperativa «La Selva - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sabaudia (Latina) in via Zona Nord n. 167, costituita per rogito notaio dott. Mario Orsini in data 14 luglio 1987, repertorio n. 259712, codice fiscale n. 01347640599, registro società n. 84195, B.U.S.C. n. 2630.

04A11605

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agricola Matese - Soc. Coop. a r.l.», in Boiano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Agricola Matese Soc. Coop. a r.l.», con sede in Boiano, costituita per rogito dott. Delli Venneri Silvestro, in data 11 aprile 1979, repertorio n. 85356, registro società n. 1050, n. R.E.A. 86115, partita IVA e codice fiscale n. 00226910701, posizione B.U.S.C. n. 659/169014, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operative cooperazione - Via S. Giovanni n. 1 - 86100 - Campobasso.

04A11687

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Riccardo Da Gambatesa - Soc. Coop. a r.l.», in Gambatesa

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Riccardo Da Gambatesa Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gambatesa, costituita per rogito dott. Puzone Fiorita, in data 20 dicembre 1988, repertorio n. 14709, registro società n. 2306, n. R.E.A. 78161, partita IVA e codice fiscale n. 00764840708, posizione B.U.S.C. n. 1024/237895, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operative cooperazione - Via S. Giovanni n. 1 - 86100 - Campobasso.

04A11688

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Consortile Ambiente e Lavoro - Soc. Coop. a r.l.», in S. Croce di M.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Cooperativa Consortile Ambiente e Lavoro Soc. Coop. a r.l.», con sede in S. Croce di M., costituita per rogito dott. Antinucci Rosa, in data 4 marzo 1997, repertorio n. 29597, registro società n. 131029, n. R.E.A. 101664, partita IVA e codice fiscale n. 00934970708 B.U.S.C. n. 1286/280364, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operative cooperazione - Via S. Giovanni n. 1 - 86100 - Campobasso.

04A11689

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione dell'istituto «The English International School of Pauda» di Padova-Italia, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 18 novembre 2004 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: Istituto «The English International School of Padua» di Padova-Italia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinata allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

04A11533

Iscrizione dell'istituto «Turun Normaalikoulu» - Turku-Finlandia, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 15 novembre 2004 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: Istituto «Turun Normaalikoulu» - Turku-Finlandia.

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

04A11641

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'Organismo ECO TECH S.r.l., in Ponte San Giovanni.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 12 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo ECO TECH S.r.l. con sede legale in via A. Manzoni, 421/B - Ponte San Giovanni (Perugia) acquisita in atti di questo Ministero in data 28 aprile 2004, prot. n. 830306, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'Organismo ECO TECH S.r.l. con sede legale in via A. Manzoni, 421/B - Ponte San Giovanni (Perugia), acquisita in atti di questo Ministero in data 27 settembre 2004, prot. n. 831250 con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'Organismo ECO TECH S.r.l. con sede legale in via A. Manzoni, 421/B - Ponte San Giovanni (Perugia), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 30 settembre 2004;

L'Organismo ECO TECH S.r.l. con sede legale in via A. Manzoni, 421/B - Ponte San Giovanni (Perugia), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva n. 89/392/CEE:

A. Macchine

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a tre metri.

B. Componenti di sicurezza.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A11514

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'Organismo SIDEL S.p.a., in Bologna.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 12 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo SIDEL S.p.a. con sede legale in via Larga, 34/2 - Bologna, acquisita in atti di questo Ministero in data 15 aprile 2004, prot. n. 830248, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'Organismo SIDEL S.p.a. con sede legale in via Larga, 34/2 - Bologna, acquisita in atti di questo Ministero in data 23 settembre 2004, prot. n. 831238 con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'Organismo SIDEL S.p.a. con sede legale in via Larga, 34/2 - Bologna ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 30 settembre 2004;

L'Organismo SIDEL S.p.a. con sede legale in via Larga, 34/2 - Bologna è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A11515

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo Controlli, Collaudi & Certificazioni S.r.l., in Catania.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 12 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 5 agosto 2004 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Controlli, Collaudi & Certificazioni S.r.l. con sede legale in via Antonio di Sangiuliano, 60 - 95131 Catania.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A11516

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo Tecno Prove S.r.l., in Ostuni.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 17 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la derettiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 23 ottobre 2004 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere cerificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Tecono Prove S.r.l. con sede legale in via dell'Industria, s.n. - Zona industriale - 72017 Ostuni (Brindisi).

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A11520

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria Igea Marina.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 novembre 2004 l'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini), è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità di prove ini-

ziali di tipo concernenti prodotti in vetro per edilizia (vetrate isolanti, vetro di sicurezza di silicato sodo-calcico temprato termicamente) sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 novembre 2004 l'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini), è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotti «componenti prefabbricati armati in calcestruzzo alleggerito con struttura aperta» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'interno.

04A11739

Nomina del membro effettivo e del membro supplente, in qualità di rappresentanti dell'Associazione «La Casa del consumatore», in seno al Consiglio nazionale consumatori e utenti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 sono stati nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente in seno al CNCU, l'avv. Roberto Arnoldi e il dott. Alessandro Fede Pellone, in qualità di rappresentanti de «La Casa del consumatore Onlus».

04A11717

Trasferimento della sede legale da Padova a Mantova ed adozione della denominazione nella forma abbreviata della società «Fiduciaria Trust S.r.l.» o «FID Trust S.r.l.», in Padova.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale del 12 novembre 1992, alla società «Fiduciaria Trust S.r.l.», con sede legale in Padova, numero di iscrizione nel registro delle imprese e c.f. 02395680289, è modificata per quanto riguarda la sede legale trasferita da Padova a Mantova e l'adozione della denominazione della forma abbreviata, come «FID Trust S.r.l.».

04A11517

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2004-2005

Con provvedimento in data 16 novembre 2004 il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze, ha approvato nella misura di euro 0,30 per ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2004-2005, di cui alla delibera adottata in data 16 luglio 2004 dal commissario dell'Ente nazionale Risi.

04A11607

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Varivax»

Estratto determinazione A.I.C. n. 34 del 10 novembre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VARIVAX nella forma e confezione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 siringa pre-riempita di solvente con ago fisso alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a., con sede in via degli Aldobrandeschi n. 15 - Roma, codice fiscale n. 05991060582.

Confezione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 siringa pre-riempita di solvente con ago fisso - A.I.C. n. 035032034 (base 10) - 11F2Z2 (base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: diciotto mesi.

Officine di produzione:

polvere: Merck & Co. Inc., Sumneytown Pike, West Point Pennsylvania, Usa;

solvente: Vetter Pharma Fertigung GmbH & Co. KG, Schuetzenstrasse 87, 88212 Ravensburg (Germania).

Operazioni di confezionamento terminale e rilascio dei lotti: Merck Sharp & Dohme, Waarderweg 39 Po Box 581, 2031 BN 2003 PC Haarlem (Olanda).

Composizione:

principio attivo: vaccino della varicella (vivo);

eccipienti: saccarosio, gelatina idrolizzata, urea, sodio cloruro, sodio glutamato, sodio fosfato dibasico anidro, potassio fosfato monobasico, potassio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva per la prevenzione primaria della varicella in soggetti di età pari o superiore ai 12 mesi.

«Varivax» può anche essere somministrato ai soggetti suscettibili che sono stati esposti alla varicella. La vaccinazione entro 3 giorni dall'esposizione può prevenire un'infezione clinica apparente o modificare il corso dell'infezione. Inoltre, dati limitati indicano che la vaccinazione fino a 5 giorni dopo l'esposizione alla varicella può modificare il corso dell'infezione (vedere sezione 5.1).

«Varivax» va utilizzato sulla base di raccomandazioni ufficiali applicabili.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035032034 «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 siringa pre-riempita di solvente con ago fisso - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica; classe di rimborsabilità: «C».

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C. n. 35 del 17 novembre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VARIVAX nelle forme e confezioni: «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe preriempite di solvente senza ago e «polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe pre-riempite di solvente con ago fisso alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a., con sede in via degli Aldobrandeschi n. 15 - Roma, codice fiscale n. 05991060582.

Confezione:

«polvere e solvente per sospensione iniettabile» 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe pre-riempite di solvente senza ago;

A.I.C. n. 035032046 (base 10), 11F2ZG (base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile;

validità prodotto integro: diciotto mesi.

Officine di produzione:

polvere: Merck & Co. Inc., Sumneytown Pike, West Point Pennsylvania, USA;

solvente: Vetter Pharma Fertigung GmbH & Co. Kg, Schuetzenstrasse 87, 88212 Ravensburg (Germania).

Operazioni di confezionamento terminale e rilascio dei lotti: Merck Sharp & Dohme, Waarderweg 39 Po Box 581, 2031 BN 2003 Pc Haarlem (Olanda).

Composizione:

principio attivo: vaccino della varicella (vivo);

eccipienti: saccarosio, gelatina idrolizzata, urea, sodio cloruro, sodio glutamato, sodio fosfato dibasico anidro, potassio fosfato monobasico, potassio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva per la prevenzione primaria della varicella in soggetti di età pari o superiore al dodici mesi.

«Varivax» può anche essere somministrato ai soggetti suscettibili che sono stati esposti alla varicella. La vaccinazione entro tre giorni dall'esposizione può prevenire un'infezione clinica apparente o modificare il corso dell'infezione. Inoltre, dati limitati indicano che la vaccinazione fino a cinque giorni dopo l'esposizione alla varicella può modificare il corso dell'infezione (vedere sezione 5.1).

«Varivax» va utilizzato sulla base di raccomandazioni ufficiali applicabili;

Confezione:

«polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe pre-riempite di solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 035032059 (base 10), 11 F2ZV (base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile;

validità prodotto integro: diciotto mesi.

Officine di produzione:

polvere: Merck & Co. Inc., Sumneytown Pike, West Point Pennsylvania, USA;

solvente: Vetter Pharma Fertigung GmbH & Co. Kg, Schuetzenstrasse 87, 88212 Ravensburg (Germania).

Operazioni di confezionamento terminale e rilascio dei lotti: Merck Sharp & Dohme, Waarderweg 39 Po Box 581, 2031 BN 2003 Pc Haarlem (Olanda).

Composizione:

principio attivo: vaccino della varicella (vivo);

eccipienti: saccarosio, gelatina idrolizzata, urea, sodio cloruro, sodio glutamato, sodio fosfato dibasico anidro, potassio fosfato monobasico, potassio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva per la prevenzione primaria della varicella in soggetti di età pari o superiore al dodici mesi.

«Varivax» può anche essere somministrato ai soggetti suscettibili che sono stati esposti alla varicella. La vaccinazione entro tre giorni dall'esposizione può prevenire un'infezione clinica apparente o modificare il corso dell'infezione. Inoltre, dati limitati indicano che la vaccinazione fino a 5 giorni dopo l'esposizione alla varicella può modificare il corso dell'infezione (vedere sezione 5.1).

«Varivax» va utilizzato sulla base di raccomandazioni ufficiali applicabili.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035032046 «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe pre-riempite di solvente senza ago - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035032059 «polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe pre-riempite di solvente con ago fisso - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Classe di rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035032046 «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe pre-riempite di solvente senza ago;

classe: «C»;

confezione: A.I.C. n. 035032059 «polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe pre-riempite di solvente con ago fisso;

classe: «C».

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11810 - 04A11811

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferplex»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1027 del 16 novembre 2004

Medicinale: FERPLEX.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330 - c.a.p. 20126 Italia, codice fiscale n. 00737420158.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni già registrate di seguito indicate:

A.I.C. n. 025954013 - «800 mg soluzione orale» 10 flaconcini varia a: «40 mg/15 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose da 15 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11809

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferlatum»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1028 del 16 novembre 2004

Medicinale: FERLATUM.

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori n. 54, c.a.p. 20092 Italia, codice fiscale n. 00244680104.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni già registrate di seguito indicate:

A.I.C. n. 027552013 - «800 mg soluzione orale» 10 flaconcini varia a: «40 mg/15 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose da 15 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11808

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sereprile»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1029 del 16 novembre 2004

Medicinale: SEREPRILE.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina n. 38 - c.a.p. 20154, Italia, codice fiscale n. 06685100155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione già registrata di seguito indicata:

A.I.C. n. 023402023 - «50 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml varia a: «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11807

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dropsen»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1038 del 16 novembre 2004

Medicinale: DROPSEN.

Titolare: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - Aci S. Antonio - Catania, via Ercole Patti n. 36 - c.a.p. 95020 Italia, codice fiscale n. 00122890874.

Variazione A.I.C: rettifica decreto A.I.C. n. 282 del 21 giugno 2004.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è rettificata l'indicazione relativa alla validità dopo prima apertura come di seguito indicato:

da: ventotto giorni;

a: «dopo l'apertura della bustina: dieci giorni. Dopo la somministrazione il contenitore monodose andrà eliminato anche se parzialmente utilizzato»,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035538026 - «0,2% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose 0,4 ml.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11814

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Klean Prep»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1062 del 23 novembre 2004

Medicinale: KLEAN PREP.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Prina n. 15 - c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale 11116290153.

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento n. 826 del 27 settembre 2004.

Al provvedimento n. 826 del 27 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 28 ottobre 2004, è apportata la seguente rettifica: al paragrafo relativo alla modifica della denominazione:

da: A.I.C. n. 028263010 - 4 bustine varia a «polvere per soluzione orale» 4 bustine da 70 mg;

a: A.I.C. n. 028263010 - 4 bustine varia a «polvere per soluzione orale» 4 bustine da 68,95 g.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11812

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liponorm»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1063 del 23 novembre 2004

Medicinale: LIPONORM.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini n. 112 - c.a.p. 56100 Italia, codice fiscale n. 00109910505.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 307 del 21 giugno 2004.

Al decreto n. 307 del 21 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 dell'11 settembre 2004, è apportata la seguente rettifica: al primo rigo del paragrafo relativo alle indicazioni terapeutiche:

da: Sinvacor è indicato;

a: Liponorm è indicato;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027228079 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027228081 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11813

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento di portafoglio dalla società Financial Assurance Company Limited («FACL»), operante in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi alla società Financial New Life Company Limited («FINCL»), operante in Italia in regime di stabilimento, imprese entrambe con sede legale nel Regno Unito.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP dà notizia che l'Alta corte di giustizia di Londra ha approvato, in data 12 ottobre 2004, il trasferimento di portafoglio dei contratti assicurativi vita, con effetto 29 ottobre 2004, dalla Financial Assurance Company Limited («FACL») alla Financial New Life Company Limited («FINCL»), società entrambe con sede legale a Vantage West, Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9AG, Gran Bretagna e con rappresentanze generali per l'Italia in via San Gregorio, 34 - Milano.

Il trasferimento di portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti stipulati in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi in Italia; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale, o se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

04A11476

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE

Elenco delle delibere del Comitato istituzionale (C.I.) dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele (A.B.I.S.) approvate nella seduta del 9 novembre 2004.

1) delibera C.I. A.B.I.S. n. 2 del 9 novembre 2004: «Presa d'atto dell'approvazione dello studio "MO.RI.CA.": Modello informatico di gestione della risorsa idrica dei comuni appartenenti al Parco regionale dei Monti Picentini di competenza dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele» - Determinazioni: approvazione;

2) delibera C.I. A.B.I.S. n. 3 del 9 novembre 2004 «Bilancio consuntivo anno 2003 - Relazione del collegio dei revisori dei conti» - Determinazioni: approvazione;

3) delibera C.I. A.B.I.S. n. 4 del 9 novembre 2004 «Bilancio di previsione anno 2004 - Relazione del collegio dei revisori dei conti» - Determinazioni: approvazione;

4) delibera C.I. A.B.I.S. n. 5 del 9 novembre 2004 «Proposta di procedura relativa alla fornitura di apparecchiature informatiche (hardware e software) per l'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele» - Determinazioni: approvazione;

5) delibera C.I. A.B.I.S. n. 6 del 9 novembre 2004 «Comune di Aquara (Salerno) - Riperimetrazione e riclassificazione dell'area denominata «Madonna del Piano» - Determinazioni: approvazione;

6) delibera C.I. A.B.I.S. n. 7 del 9 novembre 2004 «Comune di Brienza (Potenza) - Riperimetrazione e riclassificazione dell'area denominata "Tassito" - Determinazioni: approvazione;

7) delibera C.I. A.B.I.S. n. 8 del 9 novembre 2004 «Comune di Castel San Lorenzo (Salerno) - Riperimetrazione e riclassificazione delle aree denominate «Campo Sportivo» e «Sant'Anna» - Determinazioni: approvazione;

8) delibera C.I. A.B.I.S. n. 9 del 9 novembre 2004 «Comune di Castelnuovo di Conza (Salerno) - Riperimetrazione e riclassificazione dell'area urbana e periurbana» - Determinazioni: approvazione;

9) delibera C.I. A.B.I.S. n. 10 del 9 novembre 2004 «Comune di Picerno (Potenza) - Riperimetrazione e riclassificazione delle aree a rischio idrogeologico» - Determinazioni: approvazione;

10) delibera C.I. A.B.I.S n. 11 del 9 novembre 2004 «Comune di Sacco (Salerno) - Riperimetrazione e riclassificazione dell'area urbana e periurbana» - Determinazioni: approvazione;

11) delibera C.I. A.B.I.S. n. 12 del 9 novembre 2004 «Comune di San Rufo (Salerno)» - Riperimetrazione e riclassificazione dell'area ricadente nella località "Sant'Antonio" - Determinazioni: approvazione;

12) delibera C.I. A.B.I.S. n. 13 del 9 novembre 2004 «Comune di Tito (Potenza)» - Riperimetrazione e riclassificazione dell'area urbana e periurbana - Determinazioni: approvazione;

13) delibera C.I. A.B.I.S. n. 14 del 9 novembre 2004 «Comune di Tito (Potenza) - Riperimetrazione e riclassificazione delle aree circostanti il centro abitato» - Determinazioni: approvazione.

04A11741

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione all'utilizzo dell'acqua minerale denominata «Fontecchio» per la preparazione di prodotti cosmetici alle «Terme di Fontecchio S.p.a.», in Città di Castello.

Con determinazione dirigenziale n. 9391 del 3 novembre 2004 la Terme di Fontecchio S.p.a., con sede in Città di Castello (Perugia), loc. Fontecchio n. 4, p. IVA n. 01118680543, è stata autorizzata a utilizzare l'acqua minerale «Fontecchio» per la preparazione di prodotti cosmetici.

04A11473

REGIONE CAMPANIA

Diniego di rinnovo e cessazione della concessione mineraria denominata «Ortalina», in Roccamonfina

Con decreto dirigenziale n. 86/A.G.C. 12 del 4 novembre 2004, alla società Terme di Roccamonfina S.p.a. è stato denegato il rinnovo della concessione mineraria denominata «Ortalina» ed è stata dichiarata la cessazione della stessa.

04A11606

Autorizzazione alla produzione e vendita delle acque minerali «Lete», «Prata» e «Ielo», in Pratella

Con decreto dirigenziale n. 85/A.G.C. 12 del 4 novembre 2004, la Società generale delle acque minerali a r.l. è stata autorizzata alla produzione e vendita delle acque minerali «Lete», «Prata» e «Ielo», nella linea 8° di imbottigliamento in Pet, sita nello stabilimento industriale in Pratella (Caserta).

04A11642

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, sesto comma del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato denuncia di smarrimento di punzoni in dotazione, ai sensi dell'art. 29, settimo comma.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti ad utilizzarli, e si invitano gli stessi a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona.

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
1VR	Boner Attilio di Boner Luigi e C. S.n.c.	Verona - piazzetta Monte, 2	1
40VR	Amadori Giancarlo	Verona - Lung. Re Teodorico, 2	6
87VR	Tapparini Silvano S.r.l.	Verona - corso Porta Borsari, 12	2

04A11477

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco di ciascuna indicato, ha provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; la stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Determinazione dirigenziale n. 256 del 26 ottobre 2004			Punzoni deformati	Punzoni smarriti
n. marchio 62 RA	Impresa Andreani Alessandro	Sede Brisighella (RA)	2	/.../..

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna.

04A11436

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401291/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100041213

€ 0,77